

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XLVIII

N. 13

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVE ALLE LEGGI PUBBLICATE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2011

(Articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Trasmessa alla Presidenza il 29 marzo 2012

PAGINA BIANCA

INDICE

<i>Deliberazione</i>	<i>Pag.</i>	5
1. Dati e valutazioni di insieme	»	7
2. Decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148 del 14 settem- bre 2011	»	11
3. La sessione di bilancio 2011	»	25
4. Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni nella legge n. 214 del 22 di- cembre 2011	»	29
5. Le altre leggi di spesa	»	42
6. I decreti legislativi	»	43
Tavole allegate	»	45
Schede di copertura	»	59

PAGINA BIANCA

MODULARIO
C. C. - 2

La

Corte dei Conti



N. 8/CONTR/RQ/12

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte, Luigi GIAMPAOLINO
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione

Mario G.C. SANCETTA, Maurizio MELONI, Nicola MASTROPASQUA, Luigi MAZZILLO,
Vittorio LOMAZZI, Rita ARRIGONI, Mario FALCUCCI, Giuseppe COGLIANDRO;

Consiglieri

Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta ROSA, Francesco PETRONIO, Maurizio PALA, Giovanni
COPPOLA, Marco PIERONI, Mario NISPI LANDI, Enrico FLACCADORO, Massimo
ROMANO, Cinzia BARISANO, Luigi PACIFICO, Natale A.M. D'AMICO, Ugo
MARCHETTI, Francesco TARGIA, Clemente FORTE;

Primi Referendari

Giancarlo ASTEGIANO, Alessandra SANGUIGNI.

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, e le successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla
legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO l'art. 17, comma 9 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

UDITI, nell'adunanza del 26 marzo 2012, i relatori Cons. Marco Pieroni, Cons. Mario Nispi
Landi e Cons. Clemente Forte;

DELIBERA



la “Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2011.”

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- elenco dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 17 schede analitiche delle tipologie di copertura.

I RELATORI

Marco Poma
Monosb. G.
Me. Tente

IL PRESIDENTE

Depositato in segreteria il

27 marzo 2012

IL DIRIGENTE

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
DALLA SEGRETARIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
30 MAR. 2012
ROMA,

IL DIRIGENTE
Dott. Patrizio MICHETTI



Relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2011.

1. Dati e valutazioni d'insieme

1.1 Il periodo settembre-dicembre 2011 ha visto culminare forti tensioni sui mercati e di riflesso sulla gestione della finanza pubblica: il risultato è stato una manovra articolata su due decreti legge (138 e 201), il cui impatto complessivo è stato pari a 42,9 miliardi per il 2012, 51,1 miliardi per il 2013 e 33,2 miliardi per il 2014, al fine di centrare l'obiettivo del pareggio nel 2013. Considerata la manovra attuata con il precedente decreto-legge n. 98 (e i limitati effetti della legge di stabilità), sulla base della documentazione ufficiale la correzione netta complessiva è stata pari a 48,9 miliardi per il 2012, 75,7 miliardi per il 2013 e 81,3 miliardi per il 2014, rispettivamente 3, 4,6 e 4,8 punti del PIL (come stimato nella Relazione del Governo al Parlamento del dicembre 2011).

Oltre alla legge di bilancio (assestamento 2011 e previsione 2012), alla legge di approvazione del rendiconto 2010, alla legge di stabilità nonché alle leggi di conversione dei citati decreti-legge n. 138 e n. 201, nel quadrimestre considerato sono state pubblicate diciassette leggi (a fronte delle diciannove pubblicate nello stesso periodo dell'anno precedente).

Tra le leggi emanate tre sono di iniziativa parlamentare, dodici hanno ad oggetto la ratifica di trattati internazionali.

Relativamente modesto è il rilievo finanziario delle altre leggi di spesa del quadrimestre considerato (poco più di 7,1 milioni nel triennio 2012-2014 in termini di saldo netto da finanziare), poiché la quasi totalità della legislazione onerosa riferita a tale quadrimestre è concentrata nei due decreti-legge di manovra, che assorbono risorse per complessivi 43,3 miliardi nel medesimo triennio (in base ai dati ufficiali del ministero dell'economia). Al riguardo, possono essere indicative le tavole 2 e 3 allegate



alla relazione, dove sono riportati il totale degli oneri di competenza espressamente indicati in ciascuna legge e i relativi mezzi di copertura.

Va osservato che l'analisi relativa alle coperture e alle quantificazioni degli oneri finanziari comporterà uno stretto collegamento con l'attività di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica.

1.2. Come risulta da quanto sopra riportato, nel quadrimestre in esame ha trovato ulteriore conferma il processo di concentrazione della normativa di rilievo finanziario in un numero relativamente ristretto di provvedimenti d'urgenza, sia per effetto di norme previste fin dal testo originario sia per l'inserimento, divenuto ormai abituale, di ulteriori disposizioni di carattere finanziario conseguenti all'approvazione di "maxiemendamenti" presentati nel corso del procedimento di conversione.

Appare pertanto opportuno richiamare nuovamente l'attenzione sugli effetti negativi determinati da questo processo: a parte qualche caso – meno frequente – di totale mancanza dell'esame di talune norme nella relazione tecnica, spesso le disposizioni introdotte in sede di conversione sono supportate da relazioni insufficienti e i necessari chiarimenti richiesti, come risulta dagli atti delle Commissioni bilancio, vengono forniti dalle Amministrazioni in modo per lo più sommario e comunque non aderente alle precise ed articolate osservazioni formulate. Ulteriori approfondimenti sono poi spesso resi difficili dai tempi ristretti dell'esame parlamentare – in molti casi sostanzialmente limitato ad una sola delle due Camere –, determinati dalle necessità di rispettare i termini costituzionali di conversione nonché dalla chiusura dell'esame per l'apposizione della questione di fiducia, solitamente a seguito della presentazione dei "maxiemendamenti".

fp

Al riguardo, poiché la tecnica dei maxiemendamenti è stata utilizzata anche per introdurre disposizioni settoriali di carattere eterogeneo e con riflessi finanziari, si ricorda che la Corte costituzionale con sentenza n. 22 del 16 febbraio 2012 ha escluso la possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti estranei alle finalità e all'oggetto del testo originario, in ossequio al principio dell'articolo 77 Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione.



Sulla base di tali principi il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio ai Presidenti delle Camere per richiamare sull'osservanza di detto principio.

Il maggior accentramento sostanziale delle decisioni finanziariamente rilevanti nella funzione di governo, attuato nella forma dei provvedimenti d'urgenza, ha avuto come conseguenza un diminuito controllo parlamentare sulle decisioni stesse sia sotto il profilo dell'esame degli oneri dichiarati, sia sotto quello dei possibili riflessi di spesa delle disposizioni assunte come finanziariamente neutre, sia sotto quello, infine, della congruità degli stanziamenti rispetto alle esigenze che si intende soddisfare.

Il periodo di emergenza economico-finanziaria, acuitosi nella seconda parte dell'anno, ha certamente contribuito ad aggravare tale situazione ed ha anche impedito il pieno dispiegamento degli effetti positivi che avrebbero dovuto essere connessi all'anticipo delle manovre di bilancio, anticipo che nelle intenzioni originarie avrebbe dovuto, tra l'altro, comportare la possibilità di affrontare in tempi brevi le riforme istituzionali ed organizzative necessarie per poter incidere in modo organico sui grandi comparti di spesa, sui quali si è dovuto invece intervenire sotto la spinta dell'urgenza di effettuare correzioni all'andamento dei conti.

Si ribadisce in particolare che, al termine di questo periodo di emergenza, salvo esigenze imprevedibili, occorrerebbe rivitalizzare per l'ordinaria legislazione di spesa la funzione dei fondi speciali, funzione notevolmente appannata negli ultimi anni - soprattutto per il venir meno di risorse disponibili per finanziare una politica di medio-periodo - a favore del reperimento delle risorse attraverso il frequente ricorso allo spostamento da un obiettivo ad un altro. L'allocazione delle risorse nei fondi speciali costituisce infatti la modalità organizzativa connessa per eccellenza ad una tempestiva programmazione degli obiettivi da conseguire ed alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie, consentendo, così, sia di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e di trasparenza delle decisioni di spesa, sia di concentrare la parte sostanziale delle decisioni di finanziamento nelle sessioni di bilancio. D'altra parte, l'espunzione dal contenuto tipico della legge di stabilità della componente di sviluppo, almeno per la parte che passa attraverso l'incremento della spesa, e la relativa collocazione nei provvedimenti collegati, nonché l'anticipo a gennaio della data per la presentazione di tali provvedimenti testimoniano, sia pure indirettamente, le intenzioni del legislatore, in occasione del varo della legge n. 196 del 2009, nel senso di una

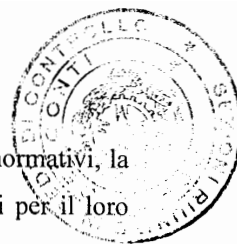
P

decisiva rivalutazione dello strumento costituito appunto da questi veicoli normativi, la cui copertura principe dovrebbe essere costituita proprio dai fondi speciali per il loro peculiare carattere programmatico e di medio-periodo.

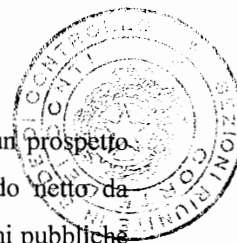
In questo quadro, la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa - ivi compreso soprattutto il ricorso alle disponibilità di vari fondi, particolarmente dilatatosi negli ultimi anni, - dovrebbe essere utilizzata soprattutto per far fronte ad esigenze imprevedibili che si manifestino nel corso dell'esercizio al di fuori della programmazione della spesa formulata nella sessione di bilancio. In materia, peraltro, va segnalata la pratica del ricorso, anche al di là delle previsioni normative, come modalità di gestione delle disponibilità finanziarie, all'istituto dei capitoli-fondo, il che testimonia di un'impropria funzione assunta da quest'ultimi per l'aspetto riguardante sia la precostituzione di una generica riserva di disponibilità, in relazione anche alla genericità delle norme concernenti il loro utilizzo ed ai ritardi nella programmazione e nella finalizzazione delle risorse, sia una gestione che, se è vero che risponde in tal modo ad esigenze di flessibilità operativa, appare caratterizzata da scarsa trasparenza. Ciò non consente il controllo né politico da parte del Parlamento né contabile da parte della Corte dei conti, attesa oltretutto l'impossibilità di correlare l'uso delle risorse al raggiungimento di obiettivi fisici e la gestione di tutti i capitoli alle norme sostanziali, che ne costituiscono il presupposto ordinamentale. Si tratta - sotto quest'ultimo versante - di una lacuna informativa che andrebbe colmata in tempi brevi (al di là dei circoscritti obblighi di cui alla legge di contabilità), in quanto altrimenti viene vanificata qualsivoglia possibilità di monitoraggio e di controllo dell'effetto finanziario della normativa in vigore.

1.3. L'attuazione della nuova legge di contabilità, in parte anche per il particolare carattere della normativa del quadrimestre, non è apparsa ancora del tutto a regime. In particolare, la dimostrazione nella relazione tecnica della neutralità finanziaria delle disposizioni recanti una clausola in tal senso in taluni casi manca ed in altri non può definirsi esauriente, perché non accompagnata dalla illustrazione degli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

Altro punto che merita una segnalazione riguarda l'art. 17, comma 4, della legge di contabilità, con cui è stata istituzionalizzata la prassi, peraltro già consolidata almeno



f



per i provvedimenti di maggior rilievo, di fornire nella relazione tecnica un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione sia sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato sia sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Aggiunge la norma che, ai fini della definizione della copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, la relazione tecnica deve evidenziare gli effetti di ciascuna disposizione sui suddetti saldi, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione per garantire la compensazione sui tre saldi nell'ambito della copertura stessa (cfr. in proposito Corte dei conti – Relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2010, capitolo VI, Legislazione di spesa e mezzi di copertura).

Nell'ambito della legislazione del periodo in esame il prospetto di cui trattasi è stato regolarmente compilato ed opportunamente aggiornato nel passaggio tra i due rami del Parlamento, in riferimento ai provvedimenti di particolare rilievo. Non sempre, peraltro, risultano adeguatamente esplicitati i criteri alla base del calcolo degli effetti finanziari sui saldi di contabilità nazionale.

Un'ultima notazione va fatta per quanto riguarda la tuttora mancata attuazione dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge 196 del 2009, che prevede che per ogni legge venga indicata la collocazione nelle missioni e nei programmi corrispondenti: norma, questa, sicuramente di difficile attuazione, ma ispirata alla logica di permettere una decisione e un controllo in cui si potesse subito cogliere il rapporto tra evoluzione normativa ed assetto contabile.

Handwritten signature or mark.

2. Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 148 del 14 settembre 2011

Si tratta della seconda delle manovre estive del 2011, su cui si è avuta, in data 30 agosto, l'audizione parlamentare della Corte e che si è resa indispensabile, in sintesi, per l'intensificazione degli attacchi speculativi (con il conseguente innalzamento dei rendimenti e il potenziale aggravio del costo per il servizio del debito), che ha reso tra l'altro necessario l'intervento straordinario (per oltre 20 miliardi) della Banca Centrale Europea per sostenere i corsi dei titoli di Stato italiani (a fronte di un rafforzamento delle misure correttive e dell'anticipazione al 2013 dell'obiettivo del pareggio di bilancio), e per la revisione in senso peggiorativo delle previsioni sull'andamento



dell'economia mondiale, con i timori diffusi di una seconda grave recessione estesa dagli Stati Uniti all'Europa.

Si ricorda che in linea generale nella citata audizione la Corte ha ritenuto, in via preliminare, di avanzare perplessità sulla scelta che ha condotto a formulare e quantificare la manovra correttiva senza un aggiornamento del quadro macroeconomico previsionale, aggiornamento indispensabile in relazione alle meno favorevoli condizioni internazionali e agli effetti connessi alle stesse misure di contenimento del disavanzo contenute nel decreto stesso e che è intervenuto solo successivamente, in sede di presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (22 settembre 2011).

Prima di esaminare alcune delle più importanti disposizioni finanziariamente rilevanti merita di essere ricordato che l'iter di approvazione in Parlamento si è ancora una volta caratterizzato per l'approvazione in prima lettura di un sostanzioso maxiemendamento su cui è stata apposta la questione di fiducia, con tutte le conseguenze negative, già più volte messe in luce dalla Corte e prima richiamate, connesse a questo modo di procedere e che si possono sintetizzare nella pratica impossibilità in prima lettura, dati i ristretti tempi a disposizione a fronte di una notevole complessità e latitudine delle materie, di entrare nel merito dei risvolti finanziari e nella seconda lettura di non poter apportare correzioni per i ristretti tempi imposti dai termini della conversione.

Ad ogni modo, l'effetto sull'indebitamento netto del provvedimento si pone in termini di assoluto rilievo sul piano quantitativo, ragguagliandosi in termini netti a 22.698 milioni per il 2012, 29.859 milioni nel 2013 e 11.822 milioni nel 2014. I valori al lordo sono stati significativamente difforni solo per il 2012, avendo essi finanziato 2.239 milioni di utilizzo di risorse, essenzialmente per compensare l'incremento del fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) per 2 miliardi e la deducibilità Irpef del contributo di solidarietà per i redditi superiori a 300 mila euro.

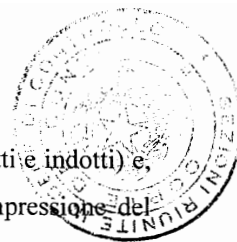
Per le linee generali, la variazione netta delle entrate all'interno della correzione sull'indebitamento netto tendenziale è da un lato rilevante, dall'altra crescente nei tre anni: essa si attesta al 62 per cento per il 2012, per passare al 74 per cento per il 2013 e all'89 per cento per il 2014, con il conseguente rischio di effetti recessivi, messi in luce nella citata audizione dalla Corte, la quale ha segnalato che "il ricorso prevalente alla

leva fiscale (quasi tre quarti della manovra se si sommano interventi diretti e indotti) e, in particolare, le modalità di intervento prescelte, determinando la compressione del reddito disponibile, accentuano i rischi di effetti depressivi”.

Nel testo sono presenti norme che, pur senza presentare impatti finanziari immediati e quantificati con precisione, meritano una segnalazione sotto il profilo metodologico. E' prevista anzitutto una norma, derivante da un emendamento di iniziativa parlamentare, volta a dare avvio alla c.d. “*spending review*”, per innescare un processo inteso a definire i costi *standard* dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, mentre per le amministrazioni periferiche si prevedono specifiche metodologie. L'obiettivo dichiarato è superare una volta per tutte il criterio della spesa storica, tentando quindi di porre le premesse per una razionalizzazione e riorganizzazione della spesa sulla base di un programma del ministro dell'economia, da redigere tenendo conto di una serie di parametri nella norma puntualmente indicati, tra cui particolarmente impegnativo appare, tra gli altri, quello legato alla sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici. Saranno inoltre le risoluzioni approvative dei documenti programmatici del 2012 ad individuare i disegni di legge collegati volti ad attuare le riorganizzazioni in cui dovrebbe consistere la “*spending review*”. Nella misura in cui si ottengono risparmi già dal primo esercizio sono previste riduzioni di spesa dei ministeri con l'indicazione del relativo tetto massimo.

Si tratta di una iniziativa - totalmente condivisa dalla Corte all'interno dell'ottica dell'utilizzo sempre migliore di risorse limitate quale criterio di fondo della programmazione della spesa e dell'organizzazione dell'amministrazione e che può segnare un passaggio innovativo rispetto alla tecnica dei tagli lineari - ma che sembra strutturata, sul piano formale, in maniera poco chiara e coordinata dal punto di vista tecnico.

La norma registra infatti la coesistenza di comportamenti amministrativi e di impegni di carattere legislativo: da un lato, infatti, il programma del ministro dell'economia indica alcuni obiettivi di riorganizzazione, che dovrebbero corrispondere a provvedimenti collegati da indicare con la risoluzione approvativa dei documenti programmatici del 2012, dall'altro lo stesso ministro predispone il programma e la relativa attuazione a tal fine avviando un ciclo di “*spending review*” a partire dall'anno





2012. Si tratta di due potenziali fonti di risorse indefinite circa i tempi della produzione dei relativi effetti e quindi di difficile simultaneità sotto questo aspetto, le quali costituiscono però la premessa per procedere alle riduzioni di spesa di ciascun ministero già a partire dall'anno in corso. Un altro elemento da considerare è che il tema è stato oggetto di intervento normativo da anni e che già la precedente manovra di cui al decreto legge n. 98 del 2011 prevedeva l'avvio della medesima "spending review". Inoltre, all'epoca dell'emanazione del decreto-legge in esame, era già entrato vigore il d.lgs. n. 123 del 30 giugno 2011, concernente, tra l'altro, il potenziamento dell'analisi e della valutazione della spesa ai fini del miglioramento del grado di efficacia ed efficienza della spesa pubblica anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Appare dunque difficile sfuggire alla sensazione che si realizzi, anche per temi non legati all'immediatezza ma di carattere strutturale (come quello di cui al miglior uso delle risorse pubbliche), una sorta di modello legislativo a strati, ciascuno dei quali in parte si sovrappone a quelli precedenti sulla stessa materia con non meglio precisati effetti soppressivi o sostitutivi o modificativi della normativa in vigore, con il risultato di una difficoltà operativa da parte delle amministrazioni chiamate a dare attuazione a disposizioni di tale tipo, già di per sé complesse. L'esigenza è dunque quella di una complessiva armonizzazione del quadro normativo in ordine al principio di base, da condividere.

Andrebbe inoltre chiarito - nel merito della riduzione della spesa dei ministeri - come essa si armonizzi con analoghi e ripetuti interventi massicciamente operati nelle manovre degli ultimi tempi, se l'effetto della normativa in esame deve considerarsi come aggiuntivo rispetto ai tagli già decisi. Ciò comporta un accentuarsi del problema della piena efficacia della normativa stessa, al di là dei pur lodevoli intenti che l'hanno ispirata. Rimane inoltre da chiarire come si possa applicare alla spesa delle amministrazioni centrali il concetto di costo *standard*.

E' auspicabile infine che le amministrazioni locali valutino la messa in opera di procedimenti di continua e permanente revisione della spesa.

Una segnalazione merita altresì il fatto che si reinterviene sulla flessibilità di bilancio, consentendo, ancora una volta in deroga alla legge di contabilità, la rimodulabilità delle dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione per le spese sia



rimodulabili che non rimodulabili, con limiti massimi in riferimento alla natura della spesa. Al riguardo, pur trovando, la normativa, giustificazione nella necessità di conseguire gli obiettivi di riduzione della spesa corrente primaria rispetto al PIL, va osservato come le ripetute deroghe alla legge di contabilità finiscano con il creare un quadro di riferimento normativo in qualche modo elastico, adattabile alle circostanze ma privo della necessaria stabilità quale quella che si è inteso creare normando nella legge di contabilità la materia e che viene oggettivamente richiesta dalla natura della materia medesima. Oltretutto, il fatto che sia stato previsto un parere delle Commissioni parlamentari sui decreti ministeriali di variazione non sembra rendere superata la posizione espressa sulla tematica dalla Corte sia nelle precedenti relazioni trimestrali sia da ultimo in occasione della audizione parlamentare sulla legge di stabilità del 2011 del 3 novembre u.s., nel senso che si tratta di una tendenza normativa in ordine alla quale “non può non rilevarsi come ciò comporti una limitazione delle prerogative del Parlamento concernenti la decisione di bilancio, nonché delle sue competenze in materia di programmazione economico-finanziaria”.

Nel merito della norma, che estende - sia pure temporaneamente - la flessibilità alle spese non rimodulabili, va osservato che si perde il precedente riferimento al limite della compensazione all'interno della missione, il nuovo limite essendo individuato nello stato di previsione, il che implica una modulabilità anche tra missioni, oltre che tra programmi. Si perde altresì il vincolo della compensazione per ciascun decreto, essendo prevista la sola condizione dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica. Ne emerge un complesso normativo che accentua notevolmente i caratteri di discrezionalità del Governo nella gestione del bilancio, come testimonia altresì il fatto che, contrariamente alle precedenti formulazioni contenute in analoghe manovre, non è previsto che la mancata pronuncia delle Commissioni parlamentari faccia perdere *ex tunc* efficacia all'atto. Ciò va valutato anche sotto il profilo dell'alterazione del rapporto tra le diverse fonti di produzione normativa. L'auspicio che la Corte può formulare è che comunque ciascun decreto venga ampiamente corredato da una documentazione che consenta di comprendere gli effetti delle singole variazioni proposte, in special modo per la parte relativa alla spesa non rimodulabile, ed in riferimento a ciascun saldo.



Meritano una ulteriore segnalazione sul piano metodologico altre norme di rilievo. Anzitutto, è stato riformulato il complesso di norme in materia di mantenimento in



bilancio di stanziamenti, regolata in via generale dalla legge di contabilità e modificata più volte, pur trattandosi di normativa generale che per natura propria dovrebbe presentare un assetto stabile nel corso del tempo, come è stato già osservato per la simile materia relativa ai margini di flessibilità nella gestione del bilancio. Dopo soli due mesi dalle modifiche al riguardo introdotte all'ordinamento dal decreto-legge n. 98 del 2011, è stata infatti ripristinata la possibilità di mantenere in bilancio per tutto l'esercizio successivo rispetto a quello di iscrizione le spese in conto capitale non impegnate (il citato decreto-legge n. 98 aveva soppresso questa possibilità prima consentita) ed è stata al contrario soppressa la possibilità – prevista dal decreto legge n. 98 – di reiscrizione in bilancio, nel primo esercizio dopo l'anno terminale, delle somme per autorizzazioni di spese pluriennali che hanno costituito economie in quanto non impegnate nella prima annualità di autorizzazione. Anche in questo caso, come nel passato, la relazione tecnica non ha ascrivito effetti a queste modifiche, effetti invece che – nonostante la costante limatura negli ultimi anni dell'ammontare delle risorse in conto capitale – sussistono soprattutto in termini di saldi di cassa e che andrebbero accuratamente esplicitati, anche tenuto conto della difficoltà di ricostruire *ex post* l'impatto finanziario che tali normative – e le connesse e continue variazioni – producono sulle risultanze del rendiconto in riferimento a ciascun capitolo. La prima disposizione (mantenimento in bilancio dei residui di stanziamento), pur condivisibile ai fini della programmazione delle spese, ha un potenziale impatto sulla spesa.

Nel merito dei blocchi di materie comportanti effetti finanziari, sul lato delle spese tre sono le voci che hanno essenzialmente contribuito alla manovra, sia pure con una diversa distribuzione temporale: la riduzione delle spese per ministeri e il patto di stabilità interno per i primi due anni (2012 e 2013) nonché gli interventi in materia previdenziale, soprattutto a partire dal secondo anno. I principali comparti delle entrate interessati hanno riguardato la riduzione delle agevolazioni fiscali e l'aumento dell'IVA di 1 punto percentuale, anzitutto, e poi, per importi minori, le entrate da giochi e le accise sul fumo, l'imposta sulle rendite finanziarie e l'addizionale IRES sul settore energetico.





Riduzione delle spese dei ministeri

Va segnalato anzitutto che il comparto dei ministeri fornisce un contributo rilevante alla manovra, pari a 6 miliardi di euro per il 2012 e a 2,5 miliardi per il 2013. Sull'aspetto della quantificazione dell'impatto, la relazione tecnica non ha specificato i motivi della individuazione dello scarto medio del 30 per cento tra saldo netto da finanziare e gli altri saldi per le varie categorie interessate e ha però espresso una valutazione quantitativamente allineata tra i tre saldi, il che da un lato appare giustificabile per motivi di cautela, per evitare tagli di bilancio che potrebbero manifestarsi come eccessivi sulla competenza finanziaria, ma d'altro lato sembra contraddittorio con il fatto di aver scontato diversi coefficienti di realizzabilità. Continua a mancare una illustrata ed esauriente esplicitazione della sostenibilità e dell'impatto delle riduzioni per ciascun ministero, il che non consente di cogliere l'interazione tra manovra da un lato e i parametri in base a cui si commisura l'offerta di beni e servizi da parte dell'operatore-Stato. Al riguardo, la Corte, nell'apprezzare, nella citata audizione, l'aspetto positivo della normativa in esame, costituito dal superamento, nel senso più volte auspicato dalla Corte medesima, della metodologia finora utilizzata del taglio lineare ed indifferenziato degli stanziamenti, ha fatto tuttavia presente che, se non fossero ben valutati i relativi profili di sostenibilità, sussiste il rischio di un ulteriore incremento dell'ammontare dei debiti sommersi, con il conseguente rinvio a carico dei successivi esercizi finanziari dei relativi oneri attraverso successivi provvedimenti di riconoscimento dei debiti stessi. Va da ultimo considerato che – venendo interessate ora dalle variazioni compensative anche le spese non rimodulabili – il fatto stesso che si possa procedere in tal senso in via amministrativa per un comparto che in sé dovrebbe essere composto di stanziamenti tali da presentare ben pochi margini di flessibilità induce ad una necessaria riflessione sui criteri in base ai quali viene costruita la previsione a legislazione vigente, almeno per la spesa c.d. "obbligatoria".

pl

Patto di stabilità interno

Per quanto riguarda l'altro comparto che, in materia di minori spese, ha fornito un contributo rilevante alla manovra, ossia il Patto di stabilità interno, con un apporto pari a 4,2 miliardi di euro per il 2012 (al netto del gettito della c.d. "Robin Tax", le cui stime vanno attentamente verificate) e 3,2 miliardi di euro per il 2013, in sintesi va messo in



luce che sono state anticipate al 2012 le norme della precedente manovra di cui al decreto-legge n. 98 del 2011 e sono stati previsti, da un lato, l'ampliamento della platea sottoposta al patto (comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, dal 2013 e dal 2014 le unioni di comuni formate da enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti), dall'altro l'esclusione delle spese effettuate a valere sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari.

La documentazione fornita dal Governo, anche in riferimento al testo iniziale, non appare appropriata per comprendere, al di là della quantificazione delle riduzioni, l'impatto che ciò ha determinato e determina sui bilanci degli enti interessati. Al riguardo, la Corte ha ribadito, nella ripetuta audizione, che manovre continue sul comparto degli enti territoriali richiedono che questi ultimi "individuino per ciascuna funzione/servizio specifiche azioni di risparmio effettivamente realizzabili, e indichino percorsi in grado di migliorare l'efficienza gestionale e soluzioni innovative relativamente alle forme di gestione dei servizi, anche al fine di recuperare economie di scala. E' evidente che per ottenere una riduzione permanente della spesa di tali dimensioni non appaiono sufficienti manovre di aggiustamento progressivo al margine; si rendono necessarie, invece, operazioni strutturali a valenza pluriennale che, individuate le priorità, concentrino su di esse le azioni e le risorse, riducendo selettivamente gli interventi in altri ambiti".

Previdenza

Il terzo blocco di rilevanti riduzioni di spesa si riferisce al comparto della previdenza, le cui principali norme riguardano l'anticipo del graduale aumento dell'età pensionabile per le dipendenti del settore privato (con effetti finanziari crescenti a partire dal 2015), la modifica delle decorrenze del pensionamento nel settore della scuola (con effetti finanziari consistenti a partire dal 2013) nonché modifiche al regime della liquidazione dell'indennità di buonuscita (con un "picco" di effetti finanziari nel 2013 e con un andamento sinusoidale tra il 2014 e il 2016), il tutto tenendo conto degli effetti fiscali indotti in base alla consueta metodologia riferita ai provvedimenti di manovra, cui da tempo si estendono le procedure riferite *lato sensu* alla sessione di bilancio. Al riguardo, ha notato la Corte nella citata audizione, che le disposizioni in materia previdenziale, se consentono di ottenere un significativo effetto di risparmio di

2

spesa nel triennio, non prevedono, tuttavia, misure di carattere strutturale, *il che è* avvenuto con la successiva manovra di cui al decreto-legge n. 201 del 2011.



Le entrate

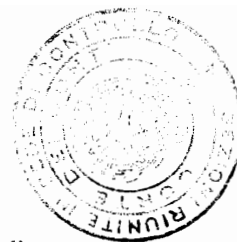
Per quanto riguarda la manovra netta sul lato delle entrate, essa ha un peso preponderante, specie nel secondo e terzo anno del triennio: 22,1 miliardi di maggiori entrate rispetto a 7,8 miliardi di minori spese nel 2013 e 10,5 miliardi di maggiori entrate rispetto a 1,3 miliardi di minori spese nel 2014.

I principali interventi sono quattro: l'aumento di un punto dell'aliquota ordinaria IVA del 20 per cento (con una previsione di crescita del gettito di oltre 4 miliardi per ciascun anno del triennio); la modifica della tassazione delle rendite finanziarie (da 1,4 miliardi nel 2012 a poco meno di 2 miliardi circa nel 2014); l'addizionale IRES (c.d. "Robin Tax") sul settore energetico (1,8 miliardi nel 2012 e 900 milioni nei due anni successivi) e la disposizione autorizzatoria per le entrate giochi e le accise sul fumo (1,5 miliardi per ciascun anno del triennio).

In aggiunta a quanto sopra indicato sono previste modifiche alla disciplina della potestà accertativa, l'aggiornamento degli indicatori di normalità economica degli studi di settore e altre misure anti evasione quali il potenziamento della partecipazione dei comuni all'attività di accertamento, data la loro prossimità al territorio, disponendo, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'innalzamento al 100 per cento della quota di gettito dei tributi statali loro riconosciuta, a condizione che i singoli comuni istituiscano il Consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011 (condizione poi espunta con il successivo decreto-legge n. 201 del 2011).

N

L'articolazione della manovra sulle entrate sembra riflettere un'attenzione per gli aspetti redistributivi. In tale direzione convergono: la rimodulazione degli studi di settore e le altre misure intestate al contrasto dell'evasione fiscale; l'addizionale IRES sul settore energetico, in cui l'ulteriore tassazione dei redditi da congiuntura è rafforzata dal divieto di traslazione sugli utenti dei servizi; la revisione della tassazione delle attività finanziarie, con un riequilibrio del prelievo a favore di forme di impiego del risparmio più diffuse nelle classi sociali meno abbienti.



Aumento dell'aliquota IVA

L'art. 2, commi da 2-*bis* a 2-*quater*, introdotti in sede di conversione, dispongono l'aumento dell'aliquota IVA dal 20 per cento al 21 per cento, con una previsione attesa di maggior gettito di oltre 4 miliardi per ciascun anno del triennio.

La relazione tecnica attribuisce alla misura un andamento costante, non considerando possibili effetti di contrazione dei consumi in relazione all'attuale fase di congiuntura sfavorevole.

Le entrate da giochi e da accise sul fumo

Le maggiori entrate (1,5 miliardi a regime dal 2012) attese da un ulteriore sviluppo dell'attività in materia di giochi, lotto e lotterie e dall'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette si caratterizzano per la genericità della disposizione (sulla quale potrebbero ipotizzarsi dubbi di legittimità costituzionale), che si limita ad assegnare un obiettivo di gettito al Direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, consentendo un'ampia discrezionalità circa i provvedimenti ritenuti maggiormente funzionali allo scopo senza distinguere tra interventi sui giochi e sulle accise sul tabacco semilavorato.

In applicazione della norma è stato emanato il decreto direttoriale prot. n. 201 l/2876/Strategie/UD del 12 ottobre 2011, con il quale sono stati individuati gli interventi in materia di giochi pubblici idonei per assicurare le maggiori entrate previste dalla norma.

Il provvedimento prevede nuove modalità di gioco del lotto, ulteriori tipologie di giochi numerici a totalizzatore nazionale, nonché la variazione della misura del prelievo erariale unico e altre misure utili al fine di assicurare maggiori entrate.

La revisione degli interventi sull'accisa non è stata al momento effettuata.

Per conseguire i crescenti obiettivi di gettito assegnati ai giochi, i Monopoli puntano su un'esponenziale dilatazione della raccolta in favore di quelli caratterizzati da una più ridotta componente impositiva, anche se l'ammontare dei proventi per l'erario non è direttamente proporzionale all'entità della raccolta sicché, pur a fronte di una forte dinamica della raccolta da giochi, potrebbe registrarsi una stasi dei proventi netti per l'erario stesso.

L'emersione del fenomeno del gioco illegale potrebbe avere il positivo effetto dell'aumento dei ricavi e dunque anche del gettito delle imposte sul reddito degli organizzatori dei giochi.



Modifica della tassazione delle rendite finanziarie

La misura, sicuramente strutturale, appare ben congegnata e non si presta a particolari osservazioni né per quanto riguarda l'impianto né per ciò che attiene alle previsioni di gettito formulate. Circa l'ammontare delle consistenze patrimoniali utilizzate per la quantificazione, la relazione tecnica si è basata su dati relativi all'anno 2010 senza però considerare gli effetti di proiezione negli anni successivi, com'è noto interessati dalle conseguenze della crisi economica in atto.

Addizionale IRES sul settore energetico

Effetti "indesiderati" potrebbero derivare dalla concreta applicazione della previsione (art. 7 del decreto-legge in esame, c.d. "*Robin Tax*") che amplia la platea dei soggetti imponibili all'addizionale IRES per le società operanti nel settore energetico (introdotta con il decreto-legge n. 112 del 2008) e ne aumenta l'aliquota (fino al 10,5 per cento) per il triennio 2011-2013.

Tali effetti non riguardano tanto la realizzazione del maggior gettito atteso (900 milioni per ciascuna annualità) – che soggiace all'alea che governa la redditività di un settore fortemente esposto in una fase di turbolenza economica – quanto l'operatività della clausola che vieta alle imprese interessate dal prelievo di traslarne l'onere sui prezzi al consumo, innescando significativi effetti redistributivi. In proposito, non vanno sottovalutate le difficoltà a suo tempo richiamate dall'*Authority* competente a sorvegliare l'osservanza del divieto (già previsto dal decreto-legge n. 112 del 2008), soprattutto ove si consideri che l'entità del prelievo (già elevata nel 2009) risulta quasi raddoppiata rispetto all'originaria aliquota del 5,5 per cento, nonché la considerazione espressa dalla medesima Autorità per l'energia elettrica e il gas (PAS 16/11 del 26 agosto 2011), secondo la quale il principale effetto dell'aumento dell'IRES "è quello di ridurre la propensione all'investimento nell'attività colpita dall'aumento stesso" ("con una perdita, a parità degli altri parametri, di 1-1,5 punti percentuali di rendimento"), dato che "nelle attività svolte a mercato, è attraverso la contrazione degli investimenti e,

nl

di conseguenza, dell'offerta che può aver luogo, in linea generale, la futura traslazione degli effetti dell'aumento dell'imposta diretta sui prezzi e quindi sui consumatori.

Nonostante le preoccupazioni evidenziate dalla competente *Authority* circa l'impatto delle misure in questione sugli investimenti, la relazione tecnica ipotizza nel periodo interessato dalla stima l'invarianza delle basi imponibili dell'addizionale, presumendo una sostanziale costanza dei livelli di redditività delle imprese incise dal prelievo.

C'è, peraltro, da chiedersi quali saranno, da un lato, gli effetti della misura in termini di ridimensionamento dei dividendi versati all'azionista Tesoro dalle aziende a controllo pubblico del settore, e, dall'altro, i possibili contraccolpi per lo sviluppo dell'industria energetica.

Il testo nella norma, modificato, attribuisce la possibilità di scontare il gettito della *Robin Tax* per l'intero importo di 1,8 miliardi a riduzione dei risparmi agli enti territoriali.

Riduzione agevolazioni

Con riferimento alla riduzione delle agevolazioni fiscali, prevista dall'art. 1, comma 6, a copertura della clausola di salvaguardia degli effetti finanziari dei provvedimenti attuativi della c.d. "delega fiscale", si rinvia alle considerazioni svolte sul decreto-legge n. 201, che ha rivisto l'originaria previsione.

Misure anti evasione

La manovra riserva spazi piuttosto limitati al contrasto dell'evasione fiscale, cui sono intestate maggiori entrate pari a poco più di 800 milioni nel quadriennio 2011-2014. Tali risultati, peraltro, dovrebbero scaturire dalla revisione degli studi di settore.

Il comma 35 dell'art. 2 introduce due disposizioni in materia di studi di settore tese a produrre effetti principalmente in termini di deterrenza, spingendo ad una maggiore correttezza i contribuenti nella compilazione della relativa modulistica fiscale. In primo luogo, nel caso in cui un soggetto sia congruo alle risultanze degli studi di settore, la potestà accertativa viene limitata solo se il contribuente interessato è risultato congruo, anche a seguito di adeguamento agli studi di settore, anche per l'annualità precedente.



H



In secondo luogo, viene prevista la possibilità di predisporre o modificare entro il 31 marzo dell'anno successivo gli indicatori di normalità economica in relazione ad ogni specifico periodo di imposta di applicazione degli studi di settore in relazione ad un determinata annualità.

E' evidente e condivisibile l'intenzione di porre un freno a forme di programmazione fiscale che sconfinano nella "manipolazione" dell'istituto; ma è anche inevitabile segnalare il rischio che, ampliando la sfera di discrezionalità dell'amministrazione (con la possibilità di modificare gli studi di settore oltre la conclusione dell'annualità interessata), si introducano elementi di incertezza nella leale collaborazione che dovrebbe caratterizzare il rapporto tributario. Gli effetti finanziari attesi dalla maggior *compliance* sono minimi per il 2011 (31,5 milioni di euro) e massimi nel 2012 (330 milioni), per poi calare a 231 milioni in ciascuno dei due anni successivi. Le stime scontano modifiche comportamentali di una parte della platea contributiva interessata che appaiono sostanzialmente prudenziali (10 per cento) nel caso della necessità della congruità per due anni e più aleatorie (50 per cento) per la revisione degli indicatori di normalità economica.

Ad altre misure previste non sono invece assegnati effetti di maggior gettito, a conferma di un opportuno atteggiamento "prudenziale", ma anche di dubbi sull'effettiva capacità di deterrenza delle misure medesime. Tali misure hanno ad oggetto:

- la riduzione a 2.500 euro del limite di utilizzo legale del contante come mezzo di pagamento (1.000 a seguito del successivo decreto-legge n. 201 del 2011);
- l'introduzione di una nuova sanzione accessoria (legata, peraltro, a presupposti di difficile constatazione) a carico dei soggetti iscritti ad albi ovvero a ordini professionali che, nell'esercizio della professione, abbiano violato, l'obbligo di emissione dei documenti attestanti i corrispettivi.

Di interesse è anche la previsione contenuta nell'art. 2, comma 36-*undevicies*, riguardante l'implementazione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari, che ha poi dato luogo all'emanazione delle più incisive misure contenute nel decreto-legge n. 201. La norma autorizza l'Agenzia delle entrate a procedere all'elaborazione di specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate su informazioni relative a rapporti e operazioni di cui all'art. 7, sesto comma, del d.P.R. n. 605 del 1973, sentite le associazioni di categoria degli operatori

finanziari per le tipologie di operazioni da acquisire, con una previsione di maggior gettito che in termini di saldo netto da finanziare dovrebbe comportare maggiori entrate pari a 328 milioni nel 2012, per raggiungere 1,1 miliardi nell'ultimo anno del triennio (in termini di indebitamento netto 186 milioni per il 2012, 611 milioni per il 2013 e 715 milioni per il 2014).

Misure per la riscossione

Nella richiamata audizione del 30 agosto 2011 la Corte ha posto in evidenza le difficoltà imputabili al processo di riscossione dei tributi; il rilievo da ultimo svolto si ricollega a quanto era stato accertato dalla Corte nel 2008 a proposito del mancato versamento, su un importo dichiarato di 26 miliardi, di rate per ben 5,2 miliardi da parte di un consistente numero di soggetti che avevano aderito all'ultima sanatoria fiscale, limitandosi a versare la sola prima rata, bastando, questo, per assicurarsi la validità del condono. A tutto il 31 dicembre 2011 sono stati incassati 1.486 milioni, con un residuo da riscuotere pari a circa 3,5 miliardi.

Va ricordato, in proposito, che in sede di conversione del decreto in esame, con l'art. 2, comma 5-bis, è stato stabilito l'obbligo per l'Agenzia delle entrate, le società del gruppo Equitalia e Riscossione Sicilia di effettuare entro il 16 ottobre 2011 una ricognizione dei contribuenti che non hanno provveduto ai versamenti delle somme dovute a seguito del condono, con l'avvio entro i successivi trenta giorni delle azioni coattive necessarie. Il termine per l'effettuazione dei controlli nei confronti di questi soggetti, che il comma 5-ter dell'art. 2 citato aveva fissato al 31 dicembre 2012, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 dall'art. 11, comma 10-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011.

Misure per lo sviluppo

Tra le principali misure per lo sviluppo introdotte dal provvedimento in esame si segnalano le disposizioni in tema di liberalizzazione dei servizi pubblici locali (art. 4, commi 1-12), volte a favorire la realizzazione di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, gli incentivi economici finalizzati ad investimenti infrastrutturali in favore degli enti che procedano alla dismissione di partecipazioni azionarie in società

esercenti servizi pubblici locali (art. 5) nonché le norme in materia di Fondo di rotazione per la progettualità (art. 6-ter).

Per quanto riguarda il Fondo di rotazione per la progettualità si prevede che le risorse disponibili sul Fondo siano destinate prioritariamente alla progettazione delle opere inserite nei piani triennali degli enti locali e che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato, aventi già destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere che si intende realizzare. La misura potrebbe imprimere un'accelerazione alla spesa in conto capitale, con possibili riflessi sui saldi di finanza pubblica.

3. La sessione di bilancio 2011

Aspetti ordinamentali del bilancio

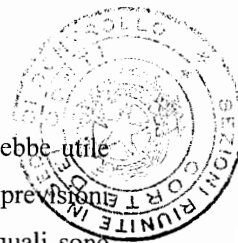
Per quanto attiene alla legge di bilancio, alcuni punti sono stati già messi in luce dalla Corte nell'audizione del 3 novembre scorso. Rileva soprattutto il fatto che il bilancio registra una ricomposizione della spesa a favore della componente rimodulabile, che ora è pari a poco meno del 10 per cento del totale. Si tratta di un passaggio importante ai fini di una rappresentazione ancor più realistica dei conti dello Stato, favorita dalla definizione di "spesa non rimodulabile" formulata dal decreto-legge n. 98/2011 (articolo 10), in base alla quale tali sono solo le spese "giuridicamente obbligatorie".

La materia della maggiore conoscibilità dei criteri di costruzione delle poste di bilancio a legislazione vigente riveste da sempre un ruolo di primo piano, anche per gli ovvi risvolti legati alla qualità del controllo in corso di gestione e a consuntivo, soprattutto in un momento in cui, sulla base della norma contenuta nel decreto-legge n. 138 del 2011, alle cui considerazioni si fa rinvio, si sta dando avvio ad un concreto programma di *spending review*, una delle cui premesse è ovviamente l'assoluta trasparenza e veridicità delle poste contabili.

Proprio in questa ottica si ribadisce peraltro la necessità di una rappresentazione che raccordi sempre di più le poste finanziarie con il connesso dato normativo, anche e soprattutto per la spesa non rimodulabile, che, comunque, continua a rimanere attestata intorno ad un valore del 90 per cento del totale. Questo punto relativo ad una più compiuta rappresentazione dei dati di bilancio costituisce anche uno dei passaggi



cruciali della nuova legge di contabilità. Si ricorda in linea generale che sarebbe utile disporre comunque per tutti i capitoli del quadro delle variazioni rispetto alle previsioni iniziali, con l'indicazione dei provvedimenti legislativi e amministrativi ai quali sono correlate le variazioni adottate in corso d'anno. Ciò costituisce la base in ordine alla ricostruibilità *ex post* degli effetti finanziari delle normative in vigore.



Legge di stabilità (legge 12 novembre 2011 n. 183)

Si tratta di una legge che sostanzialmente non ha un impatto correttivo sui conti pubblici (l'effetto in termini di riduzione dell'indebitamento netto è pari a 391 milioni per il 2012, 162 milioni per il 2013 e 102 milioni per il 2014). Al lordo invece la portata della normativa è ben più consistente, per ragguagliarsi a 6.750 milioni, 1.319 e 1.494 milioni per ciascuno degli anni del triennio considerato. In termini di saldo netto da finanziare si ha nel primo e nel terzo anno un peggioramento rispetto alla legislazione vigente, per l'incremento della spesa in conto capitale, sia pure nel rispetto dei vincoli di cui alla Nota di aggiornamento al DEF del settembre scorso.

Al di là dei contenuti, che pure saranno brevemente analizzati, la descritta configurazione quantitativa del provvedimento, per quanto riguarda l'aspetto relativo sia alla differenza tra manovra lorda e manovra netta sia alla distribuzione temporale di tali effetti, appare significativa ai fini del mutamento in atto della portata di questo strumento normativo. Esso, per come è stato disegnato dalla legge n. 196 del 2009, doveva rappresentare il veicolo per l'attuazione delle manovre di rientro: la prassi ha registrato invece una realtà alquanto diversa. A parte l'anticipo e il raggruppamento della manovra - per motivi di necessità - in strumenti legislativi d'urgenza, con il conseguente svuotamento della portata della legge di stabilità, si è assistito alla trasformazione di quest'ultima in ciò che l'ordinamento contabile ha inteso escludere dalle sue funzioni tipiche di questo strumento, che è diventato dunque essenzialmente un veicolo di redistribuzione delle risorse raccolte. Va tenuto altresì presente che una tale torsione delle finalità della legge di stabilità è avvenuta in entrambi gli anni in cui si è avuta finora l'attuazione della nuova legge di contabilità. Tra l'altro, la legge di stabilità non è più lo strumento di regolazione del patto di stabilità interno - come pur prescrive la legge di contabilità - se non per gli aspetti di funzionamento e di distribuzione, dal momento che gli aspetti finanziari della materia sono rifluiti nelle

ne



manovre d'urgenza. Oltretutto essa, anche in questo caso al di là delle previsioni della legge di contabilità, contiene anche norme con effetti anticipati rispetto al triennio di riferimento e tali da decorrere sin dall'anno in corso all'atto della sua approvazione.

La distribuzione temporale della manovra sia lorda che netta di cui alla legge in esame induce a riflettere anche su un altro aspetto, legato al fatto che si è utilizzato tale strumento di redistribuzione in chiave congiunturale, in quanto concentrato essenzialmente nel primo anno del triennio di riferimento, in termini di indebitamento netto: in tale anno infatti le dimensioni quantitative sono più o meno il quintuplo di quelle di ciascuno dei due rimanenti anni, anche in questo caso abbastanza al di fuori dalle intenzioni in base a cui era stata configurata la legge di stabilità, tale da essere uno strumento di programmazione finanziaria di medio periodo. Nell'audizione della Corte sul provvedimento del 3 novembre scorso si era sinteticamente fatto riferimento a questi problemi con la notazione secondo cui, circa il contenuto del disegno di legge, rispetto alle prescrizioni della legge di contabilità permangono formulazioni non del tutto aderenti alla lettera e allo spirito della riforma, come nel caso del rifinanziamento di norme in essere.

Avuto riguardo agli aspetti finanziari, appare utile ricordare quanto messo in luce, sempre dalla Corte, nella citata audizione e cioè che, anzitutto, il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza - impropriamente collocato in un allegato nonostante si tratti ovviamente della prima delle determinazioni della legge di stabilità - vede mutato il segno negativo per diventare saldo netto da impiegare a partire dal 2013, coerentemente con gli obiettivi del bilancio programmatico dello Stato di cui alla citata Nota di aggiornamento al DEF. In secondo luogo va notato, per quanto riguarda il prospetto di copertura degli oneri correnti, che le coperture generate dal provvedimento risultano sostanzialmente in linea con gli oneri: si va consolidando, dunque, un sistema che, come ha da tempo raccomandato la Corte, si avvia verso un regime di "autocopertura" ed esclude quindi l'utilizzo dell'eventuale margine di risparmio pubblico offerto nel raffronto tra bilancio a legislazione vigente e assestamento dell'esercizio in corso. In terzo luogo, definendo il provvedimento in esame la ripartizione tra Ministeri e tra missioni di spesa delle riduzioni disposte con i decreti-legge estivi n. 98 e 138/2011, ciò ha determinato, per questo aspetto, un combinato disposto che ha parzialmente trasformato, almeno per il triennio 2012-2014,

la legge di stabilità in uno strumento attuativo di precedenti normative, con una valenza ordinamentale che sembra allontanare dunque questa legge dal modello della legge sostanziale.

Dal punto di vista del contesto economico-finanziario in cui si inquadra il provvedimento, giova ricordare che esso si inserisce nel quadro macroeconomico delineato dalla ripetuta Nota di aggiornamento al DEF del settembre scorso, superato poi dagli avvenimenti successivi culminati sia nella emanazione del decreto-legge n. 201 del 2011 di cui sopra sia nella citata Relazione governativa che ha ridescritto il quadro macroeconomico a seguito degli sviluppi della crisi di quei mesi. La Nota tecnico-illustrativa ha esposto gli effetti del provvedimento solo in termini di saldo netto da finanziare, essendo quelli sugli altri saldi già scontati nei “tendenziali” a legislazione vigente di cui alla richiamata Nota di aggiornamento al DEF: si tratta di una tecnica che, sia pur giustificata con l’assenza di effetti complessivi, non sembra aver riscontrato molte obiezioni dal punto di vista metodologico, ma che potrebbe costituire l’occasione per una riflessione in ordine ad un’esigenza di trasparenza, proprio in quanto la legge di contabilità disegna tale documento come uno strumento conoscitivo di raccordo tra bilancio e conto economico delle pubbliche amministrazioni e, in secondo luogo, nonostante qualche recente progresso in materia, rimangono da approfondire nel dettaglio le tecniche e i parametri con cui vengono costruiti i quadri tendenziali di finanza pubblica.

Circa le principali misure contenute nel provvedimento, la provvista deriva essenzialmente da riduzioni di spesa corrente, mediante un rilevante definanziamento del fondo ISPE nel primo anno e riduzioni di spesa in conto capitale per gli anni successivi. Anche le entrate forniscono un contributo in riferimento, ad esempio, ai proventi per l’assegnazione delle frequenze radiotelevisive e all’incremento delle aliquote contributive nonché in materia di accise sui carburanti. Gli utilizzi si concentrano sulla proroga della detassazione dei salari di produttività del settore privato e su misure in materia di retribuzioni del comparto sicurezza, missioni internazionali, università e scuole, fondo sociale per l’occupazione, autotrasporto e fondi di sviluppo. Sono anche previste norme in materia di liberalizzazione delle professioni, servizi pubblici locali, semplificazione amministrativa, facilitazione del ricorso al partenariato mediante *project financing*, uso dei fondi europei e dismissione di patrimonio



Handwritten signature or mark.

immobiliare, disposizione, quest'ultima, intesa a favorire tra l'altro la riduzione del debito pubblico nella sua componente definita *stock-flow adjustment*.

In termini di sottosettori della PA, comprendendo i tagli della spesa dei ministeri, per il primo anno le riduzioni delle spese delle amministrazioni centrali forniscono quasi il decuplo delle minori spese complessive (1.715 milioni a fronte di minori spese complessive di 185 milioni), mentre si hanno invece maggiori spese delle amministrazioni locali e della previdenza. Per gli anni successivi l'entità di tutti questi effetti (a prescindere dal segno) è molto bassa. Sul fronte delle entrate, una crescita si ha per gli enti di previdenza, una riduzione per le amministrazioni centrali e una sostanziale invarianza per le amministrazioni locali.

Conviene ricordare in linea generale che, almeno sulla base del testo di modifica degli articoli della Costituzione in materia finanziaria in corso di approvazione in Parlamento, si evince che la portata dell'attuale legge di stabilità dovrebbe fondersi con quella della legge di bilancio per il venir meno dell'attuale terzo comma dell'art. 81 Cost..

4. Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011

Nonostante il varo di due manovre estive, che hanno portato ad una correzione complessiva dell'indebitamento netto - compresi gli effetti, sia pur estremamente limitati quantitativamente, della legge di stabilità - dell'1,8 per cento per il 2012, del 3,3 per cento per il 2013 e del 3,5 per cento per il 2014, le peggiorate condizioni di finanziamento e il rallentamento dell'economia hanno indotto il nuovo Governo a proporre una nuova manovra il 6 dicembre per mantenere l'obiettivo del pareggio per il 2013, con un effetto correttivo netto di 1,3 punti di PIL per ciascun anno (in termini nominali da 20 miliardi a 21 miliardi annui), anche se, al lordo degli interventi di rilancio, la manovra ha un valore di più di 1/3 superiore. Come già messo in luce all'inizio, l'effetto correttivo complessivo nel 2011 è dunque pari a 3 punti di PIL per il 2012, 4,6 per il 2013 e 4,8 per il 2014, cui corrispondono quantitativamente importi pari a 48,9 miliardi per il 2012, 75,7 miliardi per il 2013 e 81,3 miliardi per il 2014.

Il Governo ha accompagnato la presentazione del decreto-legge con una Relazione al Parlamento in cui ha ridisegnato, alla luce del nuovo quadro



Handwritten signature or mark.

macroeconomico, lo scenario macroeconomico e di finanza pubblica, per cogliere il rallentamento della crescita e le relative conseguenze sui conti pubblici: a fronte di una previsione negativa di crescita del PIL per il 2012 (-0,4 per cento), la ulteriore manovra consente di piegare un indebitamento netto tendenziale del 2,5 per cento verso un obiettivo dell'1,2 per cento, mentre per gli anni successivi si conferma il pareggio, con un lieve attivo nel 2014 (0,2 per cento). L'avanzo primario, che per definizione non soffre dell'appesantimento dovuto all'incremento congiunturale degli interessi passivi, sale dal 3,4 per cento del 2012 al 5,2 per cento del 2014.

Notava la Corte nell'apposita audizione del 9 dicembre che la revisione del quadro macroeconomico effettuata dal nuovo Governo conduce a rilevare un effetto di vanificazione della manovra estiva di importo rilevante (circa 7 miliardi). Pertanto, la manovra proposta nel decreto-legge all'esame risponde, sostanzialmente, alla duplice esigenza di compensare la perdita ciclica del gettito tributario e di fronteggiare i maggiori oneri di spesa per il più elevato costo medio del debito pubblico (dell'ordine di 10 miliardi nel 2013). Non può peraltro essere sottovalutato – notava sempre la Corte – il rischio che le difficoltà crescenti di conseguire effetti rapidi e strutturali attraverso il contenimento della spesa pubblica primaria – e, di conseguenza, il ricorso prevalente a manovre che impiegano lo strumento fiscale – concorrano a determinare una spirale negativa, nella quale dosi sempre maggiori di restrizione sono imposti proprio dagli impulsi recessivi che, in tal modo, vengono trasmessi all'economia e da questa al bilancio. Nella citata audizione la Corte ha anche espresso qualche considerazione sugli effetti inflazionistici che la manovra potrebbe produrre. L'aumento delle aliquote Iva e delle accise sui carburanti si trasmetterà, pur in un contesto di stagnazione della domanda, sulla dinamica dei prezzi al consumo, con un effetto di maggiore inflazione che, prudenzialmente, può essere stimato di almeno un punto percentuale.

Il provvedimento in esame si compone di entrate nette per il 2012 per il 95,6 per cento, per il 2013 per il 79,5 per cento e per il 2014 per il 69,4 per cento.

Anche in questo caso l'iter parlamentare del provvedimento ha portato a raggruppare gli emendamenti accolti dal Governo e presentati nel corso della prima lettura in un maxiemendamento, di dimensione comunque contenuta rispetto al testo iniziale dal punto di vista della quantità degli effetti finanziari. Ciò ha attenuato la portata degli ormai consueti problemi di carattere procedurale che sono stati già



Handwritten mark resembling a stylized 'P' or 'R'.

ampliamenti messi in luce dalla Corte e che si ricollegano essenzialmente alla pratica dei maxi emendamenti.

Per quanto riguarda l'analisi per sotto-settori, il contributo delle entrate delle amministrazioni centrali oscilla nel triennio tra quasi il quadruplo nei primi due anni all'incirca il triplo per l'ultimo anno rispetto alle maggiori entrate delle amministrazioni locali, con un peso sul totale delle maggiori entrate delle amministrazioni centrali che va dal 75 per cento del primo anno al 72 per cento del 2013 e al 61 per cento del terzo anno (principalmente per effetto dell'IMU di competenza dello Stato). Al contrario, sul versante delle spese, che comunque hanno un peso di gran lunga minore rispetto alle maggiori entrate sull'effetto netto del provvedimento, le riduzioni dei comparti delle amministrazioni locali e soprattutto della previdenza (riforma pensionistica) sono superiori al contributo netto delle minori spese alla manovra e, per differenza, vanno a finanziare maggiore spesa delle amministrazioni centrali per più di 2,9 miliardi per il primo anno e per quasi 2,3 miliardi per ciascuno degli anni successivi. In sintesi, le amministrazioni centrali contribuiscono in misura molto rilevante alla manovra attraverso le maggiori entrate, ma assorbono risorse per le spese, lasciando quindi agli altri due settori l'onere della manovra sotto questo versante.

Si è già rilevato che la composizione del provvedimento vede una ridotta componente legata alla spesa. Sotto questo versante essenzialmente due sono le fonti di risorse: da un lato, il completamento della riforma pensionistica con l'adozione, tra l'altro, per tutti, del metodo contributivo pro-rata, con un apporto pari a 2.450 milioni per il 2012, 5.000 milioni per il 2013 e 7.170 milioni per il 2014, e dall'altro un ulteriore intervento in materia di patto di stabilità interno, per un valore di 2.785 milioni di euro per ciascuno degli anni considerati.

Spesa pensionistica

Per quanto riguarda in particolare l'intervento sulla spesa pensionistica, di carattere strutturale, si tratta di una correzione che, unita ad altri interventi in materia, è stata stimata dal Fondo Monetario Internazionale essere in grado di realizzare la migliore *performance* tra le economie avanzate, sebbene il livello iniziale fosse tra i più elevati. La relazione tecnica del Governo, aggiornata alla luce del maxi emendamento approvato in prima lettura, fornisce al riguardo una sintetica valutazione fino al 2050



pl

dell'impatto in termini di incidenza della spesa pensionistica sul PIL, con un effetto massimo in termini riduttivi nel 2020, stimato in 1,2 punti percentuali, che poi si riduce lentamente e trova un punto di inversione nel 2050.

Data la complessità e la delicatezza della materia, la predetta relazione tecnica presenta anche una valutazione incrociata dei singoli comparti normativi interni al settore, con l'evidenziazione dell'impatto al lordo e al netto degli effetti indotti, secondo un consueto approccio metodologico che impone – per i provvedimenti di manovra – di cogliere gli effetti finanziari delle norme considerando le retroazioni proprio per il fatto che si sta ricomponendo il quadro di bilancio e dunque occorre tener conto del principio della veridicità dei conti. Ciò tra l'altro avviene con una proiezione fino al 2018 che, se non tale da rispettare formalmente il vincolo della decennalità come arco temporale di riferimento minimo previsto dalla legge di contabilità per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, tuttavia appare ragionevole. Nel merito, le valutazioni espresse appaiono in linea con quelle effettuate nel passato per tipologie analoghe di intervento e in qualche modo sembrano egualmente ispirate a criteri di prudenzialità. Da monitorare può essere la quantificazione offerta per la norma (art. 24, comma 25), che consente la rivalutazione automatica piena solo dei trattamenti pensionistici che non superino tre volte il trattamento minimo INPS e una rivalutazione limitata per gli importi superiori.

Sugli aspetti generali della rilevante riforma a regime intervenuta nel settore pensionistico con il decreto in esame merita di essere ricordato che, a giudizio della Corte, i dati in materia evidenziano come, anche per tale spesa, il ripristino di un sentiero di piena sostenibilità non possa prescindere dalla riattivazione di saggi di sviluppo economico almeno in linea con la media europea, pur trattandosi comunque di misure che aumentano la controllabilità della curva pensionistica nel medio e lungo periodo e soprattutto costituiscono interventi finalizzati a rendere uniforme il sistema pensionistico, garantendo generalmente uguali condizioni di accesso e piena corrispondenza dei trattamenti fruiti rispetto alla contribuzione accumulata nel corso della vita lavorativa.

Più in particolare, in ordine ai descritti effetti stimati nella relazione tecnica circa l'evoluzione nel medio-lungo periodo del rapporto tra spesa del settore e prodotto interno lordo (variabile critica, quest'ultima, per la tenuta di un sistema pensionistico a



M



ripartizione), va rimarcato il fatto che il complesso modello previsionale predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze-RGS (simile peraltro a quello impiegato dal Nucleo di Valutazione della Spesa Pensionistica – NVSP - del Ministero del lavoro) considera le interrelazioni tra l'andamento di una serie di variabili demografiche, finanziarie e macroeconomiche quali: il tasso di fecondità e di invecchiamento della popolazione, l'andamento dell'immigrazione, le previsioni sulla speranza di vita, la crescita del numero di occupati, la continuità nel rapporto lavorativo e contributivo, la distribuzione della forza lavoro nei vari settori, il numero delle pensioni erogate nell'anno e il loro valore medio, il salario medio, la crescita della produttività.

La stima della Ragioneria generale dello Stato da un lato si basa su una ragionevole previsione dell'andamento nel lungo periodo delle variabili socio-demografiche, dall'altro ha quale presupposto la crescita costante di una serie di grandezze quali il tasso di occupazione, la produttività, i salari medi, l'andamento della contribuzione, variabili, queste ultime, ritenute, peraltro, dalla stessa Ragioneria particolarmente sensibili per l'equilibrio finanziario tra il mercato del lavoro e la spesa previdenziale. Appare dunque chiaro che, in mancanza di significativi interventi strutturali volti ad incrementare la quantità e la qualità dell'occupazione ed a garantire durata e continuità della contribuzione individuale, le previsioni di miglioramento del rapporto spesa pensionistica/prodotto interno lordo restano un obiettivo difficile da raggiungere attraverso misure aventi ad oggetto esclusivamente il sistema previdenziale.

Sotto il profilo della quantificazione degli oneri, nel comparto in questione merita una segnalazione la disposizione di cui commi 14 e 15 dell'art. 24, in materia di conservazione del regime pensionistico previgente per alcune categorie: la normativa infatti (su cui successivamente sono intervenute ulteriori modifiche che hanno inciso sulla platea di beneficiari), sebbene costruita come limite di spesa, costituisce materia che dovrebbe richiedere un monitoraggio, da parte del Ministero dell'economia, particolarmente attento circa la coerenza tra le risorse stanziare e il numero effettivo degli interessati.

Patto di stabilità interno

Per quanto riguarda poi il comparto degli enti territoriali, la riduzione è quantificata in 2.785 milioni annui in termini di fabbisogno ed indebitamento netto. Dal

lato della spesa dunque il contributo è affidato al taglio delle risorse provenienti dallo Stato in forma di riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per gli enti delle regioni a statuto ordinario, di riduzione dei trasferimenti per le regioni Sicilia e Sardegna e di accantonamento delle quote di compartecipazione ai tributi erariali per gli enti della Valle d'Aosta, del Friuli e delle province autonome di Trento e Bolzano. La Corte ha già avuto modo di notare al riguardo - nella citata audizione - che le riduzioni dei trasferimenti statali si dovrebbero concretizzare in tagli alla spesa più o meno consistenti a seconda di quanto le amministrazioni riusciranno a recuperare attraverso la manovrabilità della leva fiscale ad esse concessa e che comunque le riduzioni in questione si aggiungono ai tagli già disposti con il decreto-legge n. 78 del 2010 (successivamente resi strutturali) e alla correzione dei saldi quantificata nelle manovre estive del 2011, di fatto determinando un aggravamento di pari importo degli obiettivi del patto di stabilità come già definiti per il 2012.

Garanzie dello Stato sulle passività delle banche italiane

Una menzione la merita poi l'art. 8, in tema di garanzie dello Stato sulle passività delle banche italiane, la cui copertura è posta sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine. Al riguardo, la Corte non può che ribadire la posizione espressa nel passato e cioè che sarebbe stato necessario indicare espressamente che nel caso della concessione della garanzia si sarebbe dovuto reperire preventivamente i mezzi di copertura: la relazione tecnica, infatti, avrebbe dovuto esprimere una valutazione sui rischi collegati alla norma. Non sembra rispondere a tali esigenze il disposto inserimento della garanzia nell'apposito elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia, in quanto esso è aggiuntivo rispetto alla legislazione vigente, in base alla quale è stata determinata la dotazione del relativo capitolo di riserva del bilancio.

Le entrate

Il contributo delle maggiori entrate - derivante pressoché interamente da provvedimenti di natura tributaria - alla manovra complessiva lorda è particolarmente elevato e si attesta su valori superiori ai 26,5 miliardi annui per l'intero arco triennale 2012-2014.



Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

Gran parte del gettito deriva dall'anticipazione in via sperimentale dell'entrata in vigore dell'IMU: 10,7 miliardi nel 2012, destinati a divenire 11,3 nell'ultimo esercizio del triennio preso in considerazione.

L'articolo 13 estende l'applicazione del tributo anche agli immobili destinati ad abitazione principale (con una franchigia pari a 200 euro suscettibile di essere rivista in aumento per autonoma determinazione dei singoli comuni) e dispone un incremento significativo (fino al 60 per cento) dei coefficienti di rivalutazione delle rendite catastali.

Il maggior gettito è, peraltro, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del disavanzo attraverso un meccanismo che prevede la riassegnazione all'erario statale di una quota pari al 50 per cento del gettito sugli immobili non prima casa e un taglio alle dotazioni del fondo di riequilibrio per 2 miliardi in modo tale da garantire ai comuni entrate complessivamente equivalenti a quelle quantificate nei decreti attuativi del federalismo fiscale.

L'estensione dell'IMU alla prima casa opera, infatti, nel senso di favorire il riallineamento tra la platea dei contribuenti ed i soggetti residenti nei singoli comuni beneficiari dei servizi resi dagli enti locali.

La scelta di operare una revisione della base imponibile va apprezzata alla luce del crescente divario tra i valori di mercato e le rendite catastali degli immobili (i primi mediamente 3 o 4 volte superiori ai secondi, come rilevato di recente dall'Agenzia del territorio), anche in considerazione del tempo trascorso dall'ultima revisione (le rendite sono state aumentate del 5 per cento nel 1997 rispetto ai valori immobiliari del 1989).

L'utilizzo di coefficienti *standard*, reso necessario dai tempi ristretti per la manovra, rischia tuttavia di accentuare le distorsioni che derivano da diverse condizioni negli aggiornamenti dei catasti.

Rimane urgente, quindi, sottolineava la Corte, portare a compimento la revisione delle classificazioni catastali dei singoli fabbricati e l'aggiornamento delle rendite sulla base dei criteri contenuti nel regolamento emanato nel febbraio 2005 dall'Agenzia del territorio, ai sensi dell'art. 1, comma 339, della legge finanziaria 2005.



Nella citata audizione la Corte richiamava l'attenzione su taluni snodi critici del provvedimento che in questa sede meritano di essere ripresi.

L'utilizzo responsabile della leva fiscale reso possibile dai margini di flessibilità attribuiti agli enti locali per la gestione del tributo si inserisce, infatti, in un quadro caratterizzato dall'attribuzione all'erario statale di una rilevante quota del maggior gettito derivante dall'adeguamento delle percentuali di applicazione dell'IMU o dal miglioramento della attività di contrasto all'evasione.

L'attribuzione ai comuni del gettito dell'imposta sulla prima casa favorisce gli enti con maggior capacità fiscale, tenuto conto anche dell'elevato valore della franchigia.

Suscita perplessità la mancata riproposizione dell'abbattimento dell'aliquota IMU nei confronti di possessori di alloggi concessi in locazione, sostituito dalla facoltà concessa ai comuni di disporre a carico del proprio bilancio eventuali agevolazioni.

Tale previsione, unitamente alla revisione degli estimi catastali, potrebbe ridurre la convenienza alla regolarizzazione dei rapporti locativi connessa con l'introduzione della c.d. "cedolare secca", dalla quale era attesa una maggiorazione di gettito, derivante dall'aumento della platea dei contribuenti che avrebbe dovuto più che compensare la diminuzione dell'aliquota di riferimento per la tassazione.

Resta tuttora aperta la problematica relativa alla assoggettabilità all'IMU dei terreni agricoli e degli immobili appartenenti ad organizzazioni *no profit* nonché di quelli di proprietà degli enti locali utilizzati per finalità non istituzionali, risolte solo in parte dall'art. 91- *bis* del decreto-legge n. 1 del 2012 convertito dalla legge n. 27 del 2012.

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Maggiori entrate pari ad 1 miliardo a decorrere dal 2013 sono quantificate dalla revisione della imposta comunale sullo smaltimento dei rifiuti.

L'articolo 14, nel prevedere un generale riordino della materia fermo restando il criterio della corrispondenza tra l'ammontare del tributo e il costo totale del servizio, pone a carico dei contribuenti un onere aggiuntivo finalizzato alla copertura dei cosiddetti "costi indivisibili".

Sul punto specifico la Corte, nella citata audizione, sottolineava preliminarmente con considerazioni riprese nel dibattito presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato - come la relazione tecnica non fornisse un riscontro analitico delle metodologie utilizzate per stimare il maggior gettito. Non chiaro, in particolare, risultava il rapporto tra la complessiva metodologia di calcolo della tariffa e la determinazione dei fabbisogno *standard* di cui al d.lgs. n. 216 del 2010.

Il provvedimento, infine, attribuisce natura corrispettiva alla tariffa per i soli comuni già in grado di misurare in modo puntuale la quantità di materiale conferito al servizio pubblico.

Resta tutt'ora aperta la problematica relativa alla natura tributaria o tariffaria della specifica forma di prelievo. Sul punto da ultimo la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3756 del 2012, ha affermato la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) dalla quale la TARES trae origine, con conseguente non applicazione dell'IVA sull'importo dovuto.

Disposizioni in materia di accise

Dall'inasprimento della accisa sui carburanti (articolo 15) è atteso un contributo netto alla manovra pari a 5,9 miliardi nel 2012, che scendono a 5,7 nel 2014 (4,83 miliardi nel 2012 alla netto della detrazione riconosciuta agli autotrasportatori a titolo di credito di imposta).

Con riferimento alla quantificazione del gettito la relazione tecnica non fornisce dati e parametri per la effettuazione della stima, che dovrebbe tener conto delle diverse tipologie di soggetti interessati, dei regimi fiscali di particolare favore e delle previsioni sul consumo di carburanti nel medio lungo periodo anche alla luce del complessivo quadro macroeconomico e dei ripetuti interventi sull'accisa operati in tempi recenti.

Sul punto vanno richiamate le considerazioni svolte, nella più volte citata audizione, in merito alla particolare sensibilità al prezzo dei carburanti dell'andamento del fenomeno inflazionistico, che potrebbe risultare superiore alla prevista percentuale del 2 per cento.



Handwritten signature or mark.

*Tassazioni di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei*

Tra le maggiori entrate strutturali va, infine, segnalata l'introduzione, ad evidenza, di fini perequativi di riequilibrio e di recupero di progressività del carico fiscale, di una addizionale erariale sulle tasse relative alla immatricolazione di autoveicoli di potenza elevata, sugli aeromobili e sulle imbarcazioni da diporto. La relazione tecnica sconta il minor gettito IRES/ IRAP, senza peraltro fornire puntuali dati sul numero e la tipologia di beni posseduti da imprese commerciali che possono usufruire delle previste detrazioni.

Imposta straordinaria sulle attività finanziarie oggetto di emersione

Altre misure in materia fiscale producono effetti di natura non strutturale.

Tra queste merita di essere segnalata l'introduzione (art. 19, comma 6) di un'imposta straordinaria sulle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, dalla quale è atteso un contributo pari a complessivi 4 miliardi nel triennio 2012 - 2014.

Gli effetti finanziari complessivi sono calcolati ipotizzando una percentuale di soggetti nei cui confronti la norma potrebbe trovare difficoltà di applicazione. Qualora la relativa quantificazione non sia stata ispirata a criteri prudenziali, alto sarebbe il rischio che le operazioni di importo elevato superiori al milione di euro (che rappresentano in termini quantitativi il 63 per cento del totale) siano avvenute avvalendosi di società di comodo non più esistenti e pertanto non più aggredibili dall'erario.

Agevolazioni fiscali volte a favorire l'autofinanziamento delle imprese

Per quanto concerne la proroga e l'ampliamento della possibilità di riallineamento, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell'avviamento e delle altre attività immateriali delle partecipazioni (misura che interessa prevalentemente le imprese del settore bancario), è stato stimato un gettito aggiuntivo di 986,7 milioni nel 2013 e di 1.973,3 nel 2014. A fronte di queste entrate, ed a parte un credito d'imposta di circa 84 milioni in ognuno dei tre anni del triennio 2013-2015, negli anni successivi, come sempre avviene per queste forme di anticipazione di imposte, si registreranno perdite strutturali di gettito

H



IRES ed IRAP che, dopo il massimo di 1.294 milioni circa nel 2016, si consolideranno su un livello di 689 milioni circa dal 2017 in avanti.

Misure di contrasto all'evasione fiscale

Non risultano ascritti effetti finanziari alle numerose misure di contrasto all'evasione fiscale, con un approccio prudenziale che la Corte non può che condividere, avendolo da tempo raccomandato.

Si tratta nella specie di istituti finalizzati al potenziamento degli strumenti di selezione e controllo ai fini dello svolgimento di indagini fiscali maggiormente mirate, ad incentivare direttamente la *tax-compliance* dei contribuenti e a superare ostacoli all'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria, che sono stati peraltro in parte modificati e resi più stringenti da successivi interventi legislativi d'urgenza.

Riformulazione della clausola di salvaguardia relativa ai provvedimenti attuativi della legge delega sul riordino del sistema tributario

Va infine segnalata la norma di cui all'articolo 18, finalizzata a preordinare maggior margini di flessibilità ai provvedimenti attuativi della delega concernente il riordino del sistema tributario e assistenziale.

Il gettito atteso per il 2012 dai citati provvedimenti viene rivisto in riduzione (da 4 a 3,2 miliardi) e immediatamente ed anticipatamente realizzato dall'incremento di due punti percentuali delle aliquote del 10 e del 21 per cento dell'imposta sul valore aggiunto, a decorrere dal mese di ottobre del predetto anno.

Per i successivi esercizi viene modificata la clausola di salvaguardia originariamente consistente nella effettuazione di un taglio lineare al complessivo ammontare delle agevolazioni fiscali.

Su tale meccanismo la Corte aveva manifestato, del resto, ampie perplessità legate all'elevato numero delle agevolazioni, non adeguatamente censite, alla disomogeneità ed alle diverse finalità dei singoli istituti.

La Corte in particolare, nella citata audizione relativa al decreto-legge n. 138, sottolineava l'oggettiva difficoltà nella formulazione delle stime e la non omogeneità del concetto di agevolazione che in numerosi casi rappresenta non tanto un trattamento preferenziale ma un elemento strutturale dell'imposta.

RL



E' questo il caso ad esempio:

- delle detrazioni per il lavoro dipendente, che in realtà suppliscono al mancato riconoscimento delle spese per la produzione del reddito;
- della tassazione separata del TFR, giustificata da una corretta applicazione dei principi di progressività dell'imposizione;
- delle detrazioni per carichi di famiglia, che rappresentano una tutela minima dei nuclei familiari più deboli;
- delle aliquote agevolate dell'IVA, che riflettono il riferimento alla normativa europea e precise scelte di equità sociale;
- della riduzione dell'aliquota dell'IRAP, con cui si è voluto ridimensionare l'entità del c.d. "cuneo fiscale".

L'attivazione della clausola di salvaguardia avrebbe dovuto essere preceduta da un complicato momento di ricognizione delle finalità dei singoli istituti da ridurre o da sopprimere, evitando in tal modo il rischio di alterare l'equilibrio strutturale delle singole imposte.

La nuova clausola di salvaguardia prevede una copertura certa e di più facile attuazione, consistente nel rendere permanente il regime IVA previsto a partire dal mese di ottobre 2012, con un ulteriore incremento di mezzo punto percentuale a decorrere dal 2014, qualora non dovessero entrare in vigore nei termini previsti provvedimenti comportanti maggiori entrate (realizzate attraverso interventi di riordino del sistema delle agevolazioni fiscali), pari a 13,1 miliardi per il 2013 e 16,4 miliardi nell'anno successivo.

fl

Copertura degli oneri derivanti da missioni internazionali a sostegno della pace

Tra le maggiori spese finanziate dalla manovra va positivamente sottolineata la decisione di preconstituire le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti da missioni internazionali a sostegno della pace relativamente al secondo semestre 2012.

Nella precedente relazione quadrimestrale la Corte, commentando la legge n. 129 del 2011, osservava come la copertura degli oneri in questione per il secondo semestre 2011 risultasse allora affidata ad una pluralità di strumenti eterogenei comprendenti, tra l'altro, riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa, utilizzo di disponibilità presenti in capitoli-fondo (fondo aree sottoutilizzate, fondo per gli interventi strutturali di

politica economica), rimborsi provenienti dall'Organizzazione delle nazioni unite per prestazioni rese dalle forze armate e dalle forze di polizia italiane, riduzioni generalizzate delle spese rimodulabili di parte corrente del Ministero della difesa e del Ministero degli affari esteri nonché maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti.

L'istituzione di uno specifico fondo per il finanziamento degli interventi in questione da parte della legge finanziaria per il 2007 (legge 296 del 2006 –articolo 1, comma 1240) ed il suo successivo rifinanziamento da parte delle leggi finanziarie per i successivi esercizi avrebbe dovuto viceversa garantire la programmazione di una spesa che, seppur subordinata a reiterate proroghe semestrali, era da considerare come tendenzialmente certa nel suo ammontare per l'intero esercizio finanziario.

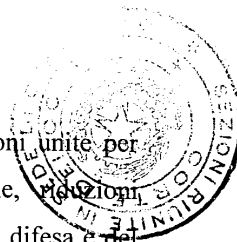
Per il 2012 la legge di stabilità prevedeva il rifinanziamento del predetto fondo per un importo pari a 700 milioni, sufficiente ad assicurare la copertura per il primo semestre. Opportunamente, dunque, la legge all'esame completa il quadro finanziario per l'intero anno inserendo l'onere all'interno di una manovra complessiva avente valenza programmatica che si dà carico della copertura attraverso interventi a carattere strutturale.

Misure per lo sviluppo

A fronte di un valore pari ad oltre 32 miliardi della manovra lorda per il 2012 le misure per lo sviluppo ed il miglioramento della concorrenza assorbono risorse per un totale di 4,6 miliardi nel 2012, 6,8 miliardi nel 2013 e 7,7 miliardi nel 2014 (al netto delle spese rubricate nell'art. 30 come esigenze indifferibili).

Si tratta per lo più di interventi attuati nella forma di specifiche agevolazioni fiscali.

Viene in rilievo in primo luogo l'agevolazione disposta in favore delle imprese che si finanziano ricorrendo a capitale proprio. L'articolo 1 prevede, al riguardo, una deduzione dal reddito di impresa del "rendimento nozionale dei capitali investiti", con una stima di minori entrate pari, nel 2012, a 951 milioni, valore destinato ad attestarsi a 2,9 miliardi nel 2014. Come osservato nel corso del dibattito presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato, le previsioni di minor gettito nel medio lungo periodo sono al momento meramente indicative in quanto a partire dal quarto esercizio successivo



HP

alla entrata in vigore della legge l'aliquota di rendimento nozionale, fissata al 3 per cento, dovrà essere rivista e parametrata al rendimento finanziario medio dei titoli pubblici.



La relazione tecnica non chiarisce se la prevista deduzione abbia effetti esclusivamente sull'IRPEF o anche sulle relative addizionali, determinando in tal modo un minor gettito per le regioni e gli enti locali.

La norma finalizzata al miglioramento della competitività e dell'efficienza delle imprese non prende, peraltro, in considerazione la tipologia degli impieghi effettuati con il previsto autofinanziamento.

L'estensione del beneficio anche alle società di persone rischia di dar luogo a comportamenti elusivi favoriti dalla non completa autonomia tra il patrimonio sociale e quello dei singoli soci.

Con riferimento alla deducibilità dalle imposte sui redditi (IRPEF ed IRES) di un ammontare corrispondente alla quota di Irap ascrivibile alla spesa di personale, la Corte ha già sottolineato come tale misura potrà contribuire al rafforzamento degli Istituti di credito (principali destinatari della misura) in un momento di particolare necessità derivante dalla persistente crisi dell'eurozona, segnalando l'esigenza per il futuro di concentrare gli interventi sulla riduzione del cuneo fiscale per ottenere un effetto diretto ed immediato sulla competitività del sistema Paese alleggerendo il peso degli oneri sociali

I provvedimenti di agevolazione in favore delle imprese, volti a favorire l'occupazione femminile e giovanile con un minor gettito stimato pari a 149 milioni nel 2012, 1,7 miliardi nel 2013 e circa 1 miliardo nel 2014, meritano convinto apprezzamento per le finalità perseguite, ma restano esposti al rischio di una scarsa utilizzazione in conseguenza di meccanismi di applicazione che presuppongono conti economici in attivo da parte delle imprese destinatarie.

5. Le altre leggi di spesa

Oltre a quelle oggetto di specifico commento, come già rilevato, nel periodo settembre-dicembre 2011 risultano pubblicate ulteriori diciassette leggi (con esclusione dei provvedimenti relativi al rendiconto, all'assestamento e al bilancio), tra le quali dodici approvative di trattati internazionali.

Gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alle leggi che comportano oneri e coperture nel quadrimestre considerato ammontano per il 2011 a 323 mila euro (234 milioni annui negli esercizi successivi).

In un periodo caratterizzato dalla presentazione di due manovre volte alla riduzione del *deficit* e a garantire gli equilibri di finanza pubblica, nel cui ambito trovano spazio anche le misure finalizzate allo sviluppo, il peso della restante legislazione di spesa è, dunque, minimo. Si tratta essenzialmente di oneri connessi con la sottoscrizione di accordi internazionali (per lo più spese per l'invio in missione di personale, per il funzionamento di organi collegiali, ovvero quantificazione del possibile minor gettito per l'erario derivante dall'entrata in vigore di accordi per la armonizzazione delle modalità di prelievo fiscale), ad eccezione della legge n. 169 del 23 settembre 2011, che dispone un finanziamento complessivo di 2 milioni in favore di alcuni istituti di ricerca sulla storia medievale.

Gli oneri sono sempre configurati come tetti di spesa e coperti mediante ricorso a quota parte relativa al Ministero degli esteri dei fondi speciali di parte corrente.

6. I decreti legislativi

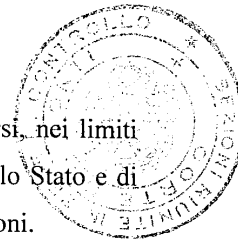
Tra i sedici decreti legislativi emanati nel quadrimestre tre sono quelli di maggiore interesse per i profili di ordine finanziario: il d.lgs. n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”; il d.lgs. n. 165, recante “Attuazione della direttiva 2009/18/CE, in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo”; il d.lgs. n. 200, in tema di “Esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose”.

In particolare, l'art. 118 del d.lgs. n. 159 prevede apposite coperture relativamente agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonché agli oneri derivanti dal potenziamento dell'attività istituzionale e dallo sviluppo organizzativo delle strutture.

Con riguardo al d.lgs. n. 165, l'art. 4 prevede l'istituzione di un “Organismo investigativo”, con la precisazione che per la struttura organizzativa verranno utilizzate unità di personale già in servizio nonché strutture già esistenti nell'ambito del



Ministero. Si prevede inoltre che l'Organismo investigativo potrà avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche dei corpi tecnici dello Stato e di altre organizzazioni pubbliche specializzate sulla base di apposite convenzioni.



Da ultimo il d.lgs. n. 200 (art. 2, comma 2) prevede che la designazione dell'Autorità nazionale, identificata, nell'ambito del Ministero della salute, nella Direzione generale di prevenzione sanitaria, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto le attività relative saranno svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

L'invarianza della spesa, che costituisce la nota comune di tali previsioni, rassicura sotto il profilo della insussistenza di nuovi oneri, ma potrebbe comportare in concreto una sostanziale difficoltà applicativa delle misure; ed in proposito la relazione tecnica omette di dare conto della effettiva sostenibilità delle innovazioni normative di cui trattasi, come prevede l'art. 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009 in presenza di clausole di neutralità finanziaria.

pl

TAVOLE

Tavola I

**ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2011**

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L. n.	Scheda copertura n.	Iniziativa
1	152	24/08/2011	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007	222 S.O.	23/09/2011		1	Gov.
2	153	24/08/2011	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006	222 S.O.	23/09/2011		2	Gov.
3	154	24/08/2011	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di	222 S.O.	23/09/2011			Gov.

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n.	Iniziativa
			partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008					
4	148	14/09/2011	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari."	216	16/09/2011	138/11	3-5	Gov.
5	169	23/09/2011	Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo	243	18/10/2011		6	Parl.
6	174	03/10/2011	Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica	255	02/11/2011			Gov.

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L n.	Scheda copertura n.	Iniziativa
			amministrazione"					
7	187	31/10/2011	Disposizioni in materia di attribuzione delle funzioni ai magistrati ordinari al termine del tirocinio	267	16/11/2011			Parl.
8	190	31/10/2011	Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010	269	18/11/2011			Gov.
9	192	27/10/2011	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009	273 S.O.	23/11/2011			Gov.
10	193	27/10/2011	Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del	273 S.O.	23/11/2011			Gov.

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L. n.	Scheda copertura n.	Iniziativa
			1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010					
11	194	27/10/2011	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009	273 S.O.	23/11/2011			Gov.
12	196	27/10/2011	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Haseemita di Giordania sulla	274 S.O.	24/11/2011		7	Gov.

u

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L. n.	Scheda copertura n.	Iniziativa
			cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007					
13	197	27/10/2011	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica per la seconda volta l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010	274 S.O.	24/11/2011			Gov.
14	198	27/10/2011	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla	274 S.O.	24/11/2011		8	Gov.

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L. n.	Scheda copertura n.	Iniziativa
			cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010					
15	180	11/11/2011	Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese	265	14/11/2011			Parl.
16	181	11/11/2011	Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2010	265 S.O.	14/11/2011			Gov.
17	182	11/11/2011	Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2011	265 S.O.	14/11/2011			Gov.
18	183	12/11/2011	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)	273 S.O.	23/11/2011			Gov.
19	184	12/12/2011	Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012- 2014	265 S.O.	14/11/2011			Gov.
20	203	15/11/2011	Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della Repubblica italiana e	285 S.O.	07/12/2011			Gov.

U

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L. n.	Scheda copertura n.	Iniziativa
			il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed il 24 settembre 2010					
21	204	15/11/2011	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009	285 S.O.	07/12/2011		9	Gov.
22	205	15/11/2011	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait,	285 S.O.	07/12/2011		10	Gov.

u

N.	Legge n. a)	Data	Titolo	G.U. n.	Data	Conv. D.L. n.	Scheda copertura n.	Iniziativa
			fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005					
23	214	22/12/2011	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici	300 S.O.	27/12/2011	201/11	11-17	Gov.

Tavola 2

**ONERI FINANZIARI ESPRESSAMENTE INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL
PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2011**

Legge n.	2011	2012	2013	2014	Oneri pluriennali	Oneri permanenti (a regime)
152	31.914	31.914	31.914	31.914		31.914
153	9.268		9.268			a) 9.268
148	7.000.000	2.239.200.000	162.800.000	170.800.000	b) 339.000.000	
169		2.070.000	2.070.000	2.070.000		2.070.000
196	11.325	11.325	11.325	11.325		11.325
198	12.245		12.245			a) 12.245
204	15.846	15.846	15.846	15.846		15.846
205	242.460	242.460	248.436	248.436		248.436
214		7.095.357.000	11.334.794.000	12.844.639.000	c) 130.643.452.000	4.750.000
Totale	7.323.058	9.336.928.545	11.499.993.034	13.017.816.521	130.982.452.000	7.149.034

a) Ad anni alterni.

b) € 323.000.000 per il 2015 ed € 16.000.000 per il 2016.

c) € 13.093.628.000 nel 2015, € 14.366.428.000 nel 2016, € 13.867.728.000 nel 2017, € 14.156.228.000 nel 2018, € 14.466.128.000 nel 2019, € 14.778.428.000 nel 2020, € 15.090.728.000 nel 2021, € 15.403.028.000 nel 2022 ed € 15.421.128.000 nel 2023.

Tavola 3

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA SETTEMBRE-DICEMBRE 2011

	2011	2012	2013	2014	Totale	%
Fondi speciali:						
parte corrente	323.058	2.371.545	2.399.034	8.957.521	14.051.158	0,45
c/ capitale		87.642.000	125.061.000	121.726.000	334.429.000	10,63
Totale fondi speciali	323.058	90.013.545	127.460.034	130.683.521	348.480.158	11,07
Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa a)	7.000.000	149.000.000	77.000.000	47.000.000	280.000.000	8,90
Nuove o maggiori entrate a)		2.215.200.000	132.800.000	170.800.000	2.518.800.000	80,03
Altre forme di copertura					0	0,00
Totale	7.323.058	2.454.213.545	337.260.034	348.483.521	3.147.280.158	100,00

a) Negli anni 2012, 2013 e 2014 non sono ricompresi gli oneri, rispettivamente di € 6.882.715.000, € 11.162.733.000 e di € 12.669.333.000, previsti nell'articolo 49 della decreto-legge n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214, poiché nella norma di copertura non è distintamente indicata la quota parte coperta attraverso le nuove o maggiori entrate rispetto alle riduzioni di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, entrambe derivanti dalla medesima legge.

Tavola 4

**ELENCO DEI DECRETI LEGISLATIVI (*) PUBBLICATI NEL PERIODO
SETTEMBRE-DICEMBRE 2011**

N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:	Nuovi o maggiori oneri
1	149	Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.	06/09/2011	219	20/09/2011	Legge n. 42/2009	finanza No
2	150	Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.	01/09/2011	220	21/09/2011	Legge n. 69/2009	No
3	159	Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.	06/09/2011	226 S.O.	28/09/2011	Legge n. 136/2010	Si
4	162	Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006.	14/09/2011	231	04/10/2011	Dir. Com. 2009/31/CE	No
5	164	Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto	06/09/2011	232	05/10/2011	Dir. Com. 2009/21/CE	No

22

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:	Nuovi o maggiori oneri finanza
		degli obblighi dello Stato di bandiera.					
6	165	Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE.	06/09/2011	233	06/10/2011	Dir. Com. 2009/18/CE	Sì
7	167	Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.	14/09/2011	236	10/10/2011	Legge n. 247/2007	No
8	175	Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.	08/10/2011	257	04/11/2011	Dir. Com. 2007/61/CE	No
9	176	Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.	08/10/2011	258	05/11/2011	Dir. Com. 2009/54/CE	No
10	185	Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari.	19/10/2011	266	15/11/2011	Legge n. 96/2010 Legge comunitaria 2009	No
11	186	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive	27/10/2011	266	15/11/2011	Legge n. 88/2009 Legge comunitaria 2008	No



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N.	Decreto legislativo n.	Titolo	Data	G.U. n.	Data	Attuativo di:	Nuovi o maggiori oneri finanziari
		67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006.					
12	195	Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69.	15/11/2011	273	23/11/2011	Legge n. 69/2009	No
13	199	Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.	27/10/2011	275	25/11/2011	Legge n. 240/2010	No
14	200	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.	27/10/2011	283	05/12/2011	Legge n. 88/2009 Legge comunitaria 2008	Si
15	202	Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame.	27/10/2011	284	06/12/2011	Legge n. 88/2009 Legge comunitaria 2008	No
16	208	Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE.	15/11/2011	292	16/12/2011	Dir. Com. 2009/81/CE	No

(*) attuativi di leggi di delega o di direttive comunitarie.



SCHEDE DI COPERTURA

SCHEDA N. 1

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 agosto 2011, n. 152

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, con Allegato, fatto a Roma il 21 marzo 2007.

Articolo 3

Oggetto della disposizione:

copertura finanziaria.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO	2011	Importo	€ 31.914
ANNO	2012	Importo	€ 31.914
ANNO	2013	Importo	€ 31.914

Oneri a regime: € 31.914 a decorrere dal 2014.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 2

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 24 agosto 2011, n. 153

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006.

Articolo 3

Oggetto della disposizione:

art. 4 dell'Accordo: istituzione di una Commissione mista.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO	2011	Importo	€ 9.268
ANNO	2013	Importo	€ 9.268

Oneri a regime: € 9.268 a decorrere dal 2015 ad anni alterni.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 3

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 14 settembre 2011, n. 148

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Articolo 1 comma 26-ter

Oggetto della disposizione:

incremento della dotazione del fondo da ripartire per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, di cui all'art. 7-*quiquies*, comma 1, del d.l. n. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Riduzione del fondo finalizzato ad agevolare i piani di rientro dei Comuni commissariati, di cui all'art. 14, comma 14 *bis*, del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 (cap. 7282 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze)

ANNO 2012	Importo	€ 24.000.000
ANNO 2013	Importo	€ 30.000.000

CORR./CAP. TEMP.



SCHEDA N. 4

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 14 settembre 2011, n. 148

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Articolo 5

Oggetto della disposizione:

ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture colpite dagli eventi calamitosi nei territori della Basilicata nel periodo febbraio-marzo 2011.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Disposizione autorizzativa della precedente spesa:

art. 32, comma 8, del decreto-legge n. 98/11, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/11, relativa al potenziamento e funzionamento del sistema informativo del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ANNO 2011	Importo	€ 7.000.000
-----------	---------	-------------

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 5

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 14 settembre 2011, n. 148

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Articolo 19

Oggetto della disposizione:

copertura oneri derivanti da:

articolo 1, commi 16 e 25; articolo 2, comma 2; articoli 5 e 7.

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla medesima legge.

ANNO	2012	Importo	€ 2.215.200.000
ANNO	2013	Importo	€ 132.800.000
ANNO	2014	Importo	€ 170.800.000

Oneri successivi: € 323.000.000 per il 2015, € 16.000.000 per il 2016.

CORR./CAP. PLUR.



SCHEDA N. 6

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 23 settembre 2011, n. 169

Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo.

Articolo 5

Oggetto delle disposizioni:

art. 1, commi 1 e 2-concessione di un contributo a favore della Società internazionale per lo studio del medioevo latino (€ 600.000 annui) e della fondazione Ezio Franceschini (€ 450.000 annui);

art. 2, comma 1-concessione di un contributo all'Istituto storico italiano per il medioevo (€ 500.000 annui);

art. 3, comma 1- concessione di un contributo alla Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo (€ 450.000 annui);

art. 4, comma 10- istituzione dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia con corrispondente concessione di un contributo (ENTMI- € 70.000 annuo).

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze .

ANNO	2012	Importo	€ 2.070.000
ANNO	2013	Importo	€ 2.070.000
ANNO	2014	Importo	€ 2.070.000

Oneri a regime: € 2.070.00 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.



SCHEDA N. 7

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 27 ottobre 2011, n. 196

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.

Articolo 3

Oggetto delle disposizioni:

copertura finanziaria

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO	2011	Importo	€ 11.325
ANNO	2012	Importo	€ 11.325
ANNO	2013	Importo	€ 11.325

Oneri a regime: € 11.325 a decorrere dal 2014.

CORR. PERM.

r

SCHEDA N. 8

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 27 ottobre 2011, n. 198

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010.

Articolo 3

Oggetto delle disposizioni:

copertura finanziaria

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO	2011	Importo	€ 12.245
ANNO	2013	Importo	€ 12.245

Oneri a regime: € 12.245 a decorrere dal 2015 ad anni alterni.

CORR. PERM.



SCHEDA N. 9

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 15 novembre 2011, n. 204

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009.

Articolo 3

Oggetto delle disposizioni:

copertura finanziaria

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO	2011	Importo	€ 15.846
ANNO	2012	Importo	€ 15.846
ANNO	2013	Importo	€ 15.846

Oneri a regime: € 15.846 a decorrere dal 2014.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 10

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 15 novembre 2011, n. 205

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005.

Articolo 3

Oggetto delle disposizioni:

copertura finanziaria

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

ANNO	2011	Importo	€ 242.460
ANNO	2012	Importo	€ 242.460
ANNO	2013	Importo	€ 248.436

Oneri a regime: € 248.436 a decorrere dal 2014.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 11

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 22 dicembre 2011, n. 214

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Articolo 4 comma 4

Oggetto delle disposizioni:

concessione di detrazioni per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Oneri a regime: € 6.580.000 per il 2014 ed € 2.750.000 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.



SCHEMA N. 12

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 22 dicembre 2011, n. 214

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Articolo 7 comma 2

Oggetto delle disposizioni:

partecipazione dello Stato italiano a banche e fondi internazionali.

A) UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

() Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

(X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

ANNO 2012	Importo	€ 87.642.000
ANNO 2013	Importo	€ 125.061.000
ANNO 2014	Importo	€ 121.726.000

CAP. TEMP.

re

SCHEDA N. 13

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 22 dicembre 2011, n. 214

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Articolo 7 comma 3

Oggetto delle disposizioni:

finanziamento della partecipazione dello Stato italiano al capitale delle Banche Multilaterali di sviluppo (BMS) per gli aumenti di capitale.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo di quote delle disponibilità di Tesoreria (C/C n. 20013) versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze.

ANNO	2012	Importo	€ 26.000.000
ANNO	2013	Importo	€ 45.000.000
ANNO	2014	Importo	€ 45.000.000

Oneri successivi: € 45.000.000 nel 2015, € 35.500.000 nel 2016 e € 29.500.000 nel 2017.

CAP. PLUR.

N.b.: ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dallo stesso provvedimento.

SCHEDA N. 14

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 22 dicembre 2011, n. 214

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Articolo 30 comma 4

Oggetto delle disposizioni:

incremento delle risorse da destinare all'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo del fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all'art. 7 *quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5/09, convertito con modificazioni, dalla legge n. 33/09.

ANNO	2012	Importo	€ 40.000.000
------	------	---------	--------------

CORR. TEMP.

fl

SCHEDA N. 15

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 22 dicembre 2011, n. 214

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Articolo 30 comma 5

Oggetto delle disposizioni:

incremento delle risorse da destinare al fondo per la protezione civile di cui all'art. 19, della legge n. 225/92.

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

A valere sui fondi di competenza statale dell'otto per mille del gettito IRPEF per il 2012 (cap. 2780 del ministero dell'economia e delle finanze).

ANNO	2012	Importo	€ 57.000.000
------	------	---------	--------------

CAP. TEMP.

SCHEDA N. 16

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 22 dicembre 2011, n. 214

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Articolo 30 comma 6

Oggetto delle disposizioni:

contributo per le attività ed il funzionamento dell'Accademia dei lincei (lett. a) € 1.300.000 annui) e dell'Accademia della Crusca (lett. b) € 700.000 annui).

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo di quota parte delle risorse aggiuntive destinate ad interventi di parte corrente in materia di salvaguardia dei beni culturali (cap. 1321 del ministero per i beni culturali) di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 34/11, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75/11.

ANNO 2012	Importo	€ 2.000.000
ANNO 2013	Importo	€ 2.000.000
ANNO 2014	Importo	€ 2.000.000

Oneri a regime: € 2.000.000 a decorrere dal 2015.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 17

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 22 dicembre 2011, n. 214

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Articolo 49

Oggetto delle disposizioni:

copertura finanziaria relativamente agli oneri derivanti:

dall'articolo 1 (aiuto alla crescita economica);
dall'articolo 2 (agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonché per donne e giovani);
dall'articolo 3 comma 4 (rifi naziamento fondo di garanzia a favore di piccole e medie imprese);
dall'articolo 4 (detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali);
dall'articolo 8, comma 4 (concessione di garanzie statali sui debiti bancari ai fini della stabilità del sistema creditizio);
dall'articolo 9 (perdita di gettito associata alla trasformazione in crediti di imposta delle imposte differite attive);
dall'articolo 13, commi 13 e 20 (minor gettito ICI rurale e fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa)
dall'articolo 15 (crediti di imposta per il settore dell'autotrasporto nell'ambito dell'incremento delle aliquote di accisa sui carburanti);
dall'articolo 16, comma 1 (effetti di IRES ed IRAP in capo alle imprese per l'addizionale bollo sulle auto di lusso);
dall'articolo 18, comma 1, lettera b) (effetti di gettito scaturenti dalla differenza tra la mancata applicazione del taglio lineare alle agevolazioni tributarie previste dall'art. 40 del d.l. n. 98/2011 e l'introduzione dell'incremento delle aliquote IVA);
dall'articolo 20 (riallineamento partecipazioni – minor gettito in termini di IRES ed IRAP per il riconoscimento di crediti di imposta);
dall'articolo 21, comma 5 (confluenza nell'INPS di ENPALS ed INPDAP);
dall'articolo 24, comma 27 (istituzione del fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne);
dall'articolo 30, commi 1 e 3 (integrazione del fondo della partecipazione italiana a missioni internazionali e finanziamento del fondo regionale per il trasporto pubblico locale);
dall'articolo 42, comma 9 (riassegnazione di somme al ministero dei beni e attività culturali elargite da parte di soggetti pubblici e privati precedentemente acquisite all'erario per attività o interventi culturali).

B) RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

Utilizzo delle minori spese derivanti dalla medesima legge.

C) NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

Utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla medesima legge.

ANNO	2012	Importo	€ 6.882.715.000
ANNO	2013	Importo	€ 11.162.733.000
ANNO	2014	Importo	€ 12.669.333.000

Oneri successivi: € 13.048.628.000 per il 2015, € 14.330.928.000 per il 2016, € 13.838.228.000 per il 2017, € 14.156.228.000 per il 2018, € 14.466.128.000 per il 2019, € 14.778.428.000 per il 2020, € 15.090.728.000 per il 2021, € 15.403.028.000 per il 2022 e € 15.421.128.000 per il 2023.

